



**PROCURA DELLA REPUBBLICA
PRESSO IL TRIBUNALE DI ROVIGO**

Prot. N. 2517 / 2023 U

**Al Sig. Procuratore Generale di Venezia
c.a. Cons. Dott. Federico Prato**

Oggetto: Relazione sull'amministrazione della giustizia per l'anno 2024.

Risposta a Vs nota Prot. n.6565/2023 del 28/7/2023

Con riferimento all'oggetto, si forniscono le risposte richieste con la Vs nota 28/7/2023.

1. Valutazione di ordine generale sul recente intervento riformatore del settore penale e sul suo impatto negli uffici requirenti

1.1 Valutazione di ordine generale sul recente intervento riformatore del settore penale

La valutazione di ordine generale sul recente intervento riformatore del settore penale - la c.d. "riforma Cartabia", dal nome della Ministra della Giustizia Marta Cartabia, basata sul disegno di legge AC-2435 dell'ex Ministro Bonafede, così come modificato dagli emendamenti apportati dal Governo che ha tenuto conto solo in parte dei suggerimenti della Commissione di studio presieduta da Giorgio Lattanzi - è in linea di massima sostanzialmente positiva in quanto si ritiene apprezzabile la ratio della riforma che è stata principalmente ispirata alla diminuzione dei tempi del processo penale e al rafforzamento delle garanzie difensive e della tutela della vittima del reato attraverso l'ideazione di diversi meccanismi.

L'inevitabile compromesso politico sugli snodi del testo poi definitivamente approvato ha indubbiamente condizionato il ventaglio delle potenziali scelte anche perché è stato raggiunto a marce forzate per poter imprimere la velocità che serviva per accedere nei tempi stabiliti all'occasione unica dei fondi del New Generation Eu che richiedevano, come è noto, per essere erogati che l'Italia presentasse un programma di investimenti e di riforme (Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza PNRR) con obiettivo quantitativo nel 2026 della riduzione complessiva della durata del processo penale del 40% per il primo grado e del 25% per il secondo grado

rispetto ai dati del 2019, nonché la diminuzione nel 2026 del 90% dell'arretrato civile rispetto ai dati del 2019.

Necessitava, invero, e necessita tuttora, un drastico accorciamento dei tempi drammaticamente lunghi della durata del processo penale in Italia, dovuti principalmente, in ordine di importanza causale:

- a mancate tempestive, serie e coraggiose depenalizzazioni, al fine di evitare che tutto quanto ha bisogno di regolamentazione e soluzione sia incanalato solo al vaglio della giustizia penale, che inevitabilmente viene caricata di notizie che originano procedimenti che potrebbero essere risolti anche solo in ambito amministrativo con sanzione non di natura penale;
- a miopi ripetuti mancati investimenti nel settore giustizia con conseguenti plurime drammatiche carenze di risorse umane, tecniche e logistiche, le quali non hanno consentito sinora di far fronte in maniera efficiente, adeguata e tempestiva al carico notevolissimo di lavoro che investe quotidianamente gli uffici giudiziari,
- a mancate riforme organiche di riordino della geografia delle sedi giudiziarie, dovute anche a campanilismi e timidezza organizzativa influenzata da pressioni locali;
- a norme procedurali prive di snellezza, spesso inutilmente farraginose senza effettivo vantaggio in termini di garanzie difensive, foriere di offrire il fianco anche a strumentali strategie difensive con allungamenti dei tempi processuali,
- a mancata completa evoluzione tecnologica della informatizzazione processuale,
- a difetti organizzativi della macchina giudiziaria, con situazione peggiore in alcuni uffici e con problematiche non uniformi nei diversi distretti giudiziari.

I dati statistici erano e sono del resto impietosi (nel secondo grado la fase di appello in Italia dura mediamente 850 giorni e in certe corti di appello la durata media dei processi è addirittura enormemente superiore arrivando a 6 o 7 anni -pari a 2160 o 2520 giorni- a fronte di una media europea di soli 104 giorni). Conseguentemente anche il numero di prescrizioni dichiarate nelle corti di appello italiane è alto (ad es. nel 2019, anno di riferimento per le scelte adottate in sede di riforma, era pari al 25,8% delle definizioni, dato complessivo nazionale peraltro diversamente distribuito sul territorio); anche per l'udienza preliminare era stato stimato che filtri solo il 10% circa delle imputazioni e quando viene disposto il rinvio a giudizio (circa nel 63% dei casi) vi è un aumento medio della durata del processo di primo grado di circa 400 gg; la fase delle indagini preliminari è, al pari, origine di rallentamenti e in molti casi vere e proprie stasi, giacché il numero dei procedimenti iscritti è tale che viene esaminato solo quello che realmente l'ufficio requirente riesce ad evadere con le risorse umane di cui è dotato, così attuando già in Procura una selezione di fatto pur orientata dai criteri di priorità legale e convenzionale adottati dagli uffici requirenti.



Tali ritardi nella celebrazione dei processi hanno, inoltre, come è noto originato condanne dello Stato italiano da parte della Corte europea dei Diritti umani per violazione dell'art.6 Cedu, che sancisce il diritto per ogni cittadino ad avere un processo in tempi ragionevoli, e dell'art. 13 Cedu, che sancisce il diritto ad un ricorso effettivo, nonché un perverso effetto paradosso di ulteriore intasamento degli uffici giudiziari dato che si sono moltiplicati anche i ricorsi in base alla legge Pinto con richieste di rimborsi e indennizzi da parte dello Stato a coloro che hanno subito processi di non ragionevole durata (i dati forniti dalla Ministra Cartabia al momento della presentazione della riforma erano che *"negli ultimi 5 anni lo Stato ha speso 573 milioni di euro"* e che *"i casi coinvolti sono stati 95.412"*).

E' indubbio, pertanto, che per uno Stato democratico deve considerarsi una barbarie giuridica far aspettare molto tempo (misurato in anni) l'esito definitivo di un processo ad un soggetto coinvolto, sia esso l'indagato/imputato ovvero la persona offesa/ vittima (per esempio anche nel distretto di Venezia si arriva a tempi che possono arrivare a sfiorare il decennio se si tiene conto della somma dei tempi medi delle indagini preliminari, del primo grado, del secondo grado e dell'eventuale processo di cassazione, nonché in alcuni casi degli eventuali processi di rinvio disposti dopo annullamenti da parte della Suprema Corte). Ciò si ritiene, quindi, inaccettabile per la grande sofferenza arrecata a tutte le persone coinvolte, le quali subiscono un significativo pregiudizio ai loro interessi morali, sociali ed economici, nonché per l'incalcolabile danno alla collettività e l'arretramento delle garanzie che devono esservi in uno Stato democratico, che ha il principale compito di far accertare in tempi ragionevoli i fatti che costituiscono reato per individuare e punire i colpevoli, nonché per tutelare le vittime e consentirne il ristoro.

Gli operatori giuridici più sensibili, che da anni vivono questa situazione di assoluta difficoltà del sistema processuale penale, non si sono assuefatti a tale andamento, né si è rassegnata la società civile che si rende conto che non è eticamente tollerabile che una persona, colpevole o innocente, rimanga in attesa di un punto fermo e definitivo sulla sua vicenda giudiziaria, né è ammissibile che una vittima non abbia quantomeno la consolazione della certezza del rimprovero sociale sul reprobato che solo può conseguire ad un giusto processo, che ristabilisce i torti e le ragioni, riallinea i profili che si erano confusi e consente di raggiungere con tale strumento, se equo, la pace sociale.

Queste considerazioni, che possono essere certamente condivise da chiunque abbia a cuore minime regole di civiltà giuridica che rendono salda la democrazia, non spostano però l'altro corno del problema che è dato dalla possibilità di verifica alla prova dei fatti della tenuta del "rimedio" individuato (si ricorda che sul testo di riforma è stata posta la fiducia al fine di arrivare in tempi brevi al risultato prefissato) e della verifica in ordine alla possibilità che detto rimedio



possa garantire, se non la completa risoluzione dei problemi esistenti, quantomeno un discreto miglioramento rispetto alla situazione preesistente, senza invece creare altri e più gravi squilibri in conseguenza degli aggiustamenti predisposti ed approvati.

Serve ovviamente che siano messe in campo da parte del Ministero della Giustizia risorse per gli uffici giudiziari, in primis risorse umane per colmare le vacanze di organico, nonché servano l'impegno e la volontà di riuscita di tutti gli operatori del settore giustizia - magistrati, avvocati, personale amministrativo, polizia giudiziaria - per cercare di mettere in atto quelle soluzioni concrete operative che consentano di superare, senza esasperarli, i possibili inconvenienti ed intoppi che possono sorgere nella applicazione della riforma, con intelligenza pratica, buon senso e capacità attuativa delle nuove norme per non alimentare nel nascere le inevitabili frizioni dovute all'impatto del nuovo assetto procedurale con l'esistente.

Critiche come è noto vi sono state per quanto riguarda il meccanismo della prescrizione sostanziale unita alla c.d. "prescrizione processuale", che è stato definito – in maniera non proprio lusinghiera - un ibrido: della prima – la prescrizione sostanziale - ne viene confermato il blocco del suo decorso, deciso già con la riforma Bonafede, a partire dalla sentenza di primo grado, sia essa di condanna che di assoluzione, mentre la seconda – la improcedibilità o "prescrizione processuale" - viene introdotta come una sorta di escamotage¹, avente di fatto lo stesso effetto pratico della prima, giacché produce la non punibilità dell'imputato nel processo di secondo grado e di cassazione dopo un certo decorso di tempo. Altre critiche hanno riguardato la possibilità data al Parlamento di indicare criteri generali per la individuazione da parte delle Procure dei criteri di priorità al fine di selezionare le notizie di reato da trattare con precedenza rispetto ad altre.

Potrebbero essere apportati aggiustamenti necessari a costo zero² suggeriti da più parti, tra cui gli organismi della magistratura associata, per apportare quei miglioramenti necessari ad una riforma che è il frutto di un compromesso politico tra forze opposte e che quindi sconta tutti i limiti conseguenti a ciò e a mancanza di organicità.

¹ stante l'intuibile posizione di non arretramento sul punto dello stop alla prescrizione sostanziale tenuta dalle forze politiche che avevano approvato la legge n.3/2019.

² Per ragioni di equilibri di forza all'interno del compromesso politico che ha consentito al Governo di ottenere il voto di fiducia non è stato introdotto l'accorgimento della possibilità di reformatio in peius da parte dei giudici della impugnazione, cosa ora non consentita e che determina la totale assenza di rischio di peggioramento della sentenza impugnata per il soggetto condannato, che, quindi, non è affatto disincentivato a proporre impugnazione anche nei casi in cui non vi sono motivi fondati di censura, sapendo anzi che, mal che vada, la sentenza viene confermata tal quale e se invece va bene, si può sperare di raggiungere la improcedibilità; al pari pur essendo stato semplificato il sistema delle notifiche, non è stata raggiunta la automaticità della notifica all'imputato presso il difensore.



1.2 Valutazione su Impatto della riforma negli uffici requirenti, con specifica attenzione agli istituti indicati da lett. a) a lett. f) della V's nota del 28/7/23 (istituti sostanziali di deflazione processuale, nuova regola processuale su richiesta di archiviazione, limitazioni a impugnazioni, incentivi a rinuncia impugnazione nelle ipotesi di abbreviato e giudizio per decreto, riti semplificati, sanzioni sostitutive).

Per quanto riguarda la valutazione dell'impatto della riforma negli uffici requirenti si precisa in estrema sintesi:

1- si ritiene che la consapevolezza da parte dei difensori degli imputati della previsione della declaratoria di improcedibilità dell'azione penale - disciplina contenuta nel nuovo art. 344 bis cpp - per superamento dei termini di durata massima del giudizio di impugnazione individuati rispettivamente in 2 anni per l'appello e un anno per il giudizio di cassazione - esclusa nei procedimenti per delitti puniti con l'ergastolo e quando l'imputato vi rinunci- in pendant con lo stop della prescrizione sostanziale del reato dopo la sentenza di primo grado, sia essa di assoluzione o di condanna, introdotto con la legge n. 3/2019, non sia di aiuto per l'incentivazione in primo grado di riti alternativi, in considerazione anche della notoria difficoltà della Corte d'Appello nella celebrazione dei processi. E' stato inoltre escluso - e anche questa previsione non va nel senso della incentivazione di riti alternativi - che il decreto penale di condanna, emesso fuori dal contraddittorio delle parti, possa conseguire l'effetto definitivamente interruttivo del corso della prescrizione e previsto che se la sentenza viene annullata, con regressione del procedimento al primo grado o ad una fase anteriore, la prescrizione riprenda il suo corso dalla pronuncia definitiva di annullamento;

quest'Ufficio non ha allo stato adottato accorgimenti diversi da quelli già previsti nell'articolato progetto organizzativo per monitorare i possibili effetti della disposizione di cui all'art. 344 bis cpp sui procedimenti penali per i quali è stata proposta impugnazione; le impugnazioni proposte dall'Ufficio sono comunque di numero limitato e ciò dipende dal carico complessivo del lavoro, per cui le impugnazioni sono in genere proposte solo per i processi di rilievo;

2- si ritiene che non sia molta la durata massima per i reati ordinari in caso di sospensione della improcedibilità e proroga concessa dal giudice per cui vi è un effetto di disincentivazione sui riti alternativi in primo grado; la disciplina prevede infatti che i suddetti termini di durata dei giudizi di impugnazione, il cui superamento porta alla declaratoria di improcedibilità -con modifica anche dell'art. 578 c.p.p. in tema di decisione sugli effetti civili - sono sospesi negli



stessi casi in cui è prevista la sospensione della prescrizione e possono essere prorogati dal giudice che procede:

- per i reati commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale, di associazione mafiosa e di scambio elettorale politico-mafioso, di violenza sessuale aggravata e di traffico di stupefacenti, il termine dei 2 anni in appello e di un anno in Cassazione può essere prorogato, per ragioni inerenti la complessità del giudizio, con successive proroghe, senza limiti di tempo;
- per i delitti aggravati dal metodo mafioso e dall'agevolazione mafiosa ai sensi dell'articolo 416-bis.1, possono essere concesse proroghe fino ad un massimo di 3 anni per l'appello e un anno e 6 mesi per il giudizio di legittimità, per cui la durata massima del giudizio in appello è di 5 anni e quella del giudizio in Cassazione è di 2 anni e 6 mesi;
- per tutti gli altri reati è possibile solo una proroga di un anno per il giudizio di appello e di 6 mesi per il giudizio in Cassazione e quindi la durata massima è quindi di 3 anni per l'appello e di 1 anno e 6 mesi per la Cassazione, sempre che ricorrano i motivi che giustificano la proroga.

3- analoghe considerazioni per la disciplina transitoria che prevede che le nuove norme in materia di improcedibilità trovino applicazione solo nei procedimenti di impugnazione che hanno ad oggetto reati commessi a partire dal 1° gennaio 2020 e per questi procedimenti, se l'impugnazione è proposta entro la fine del 2024, i termini di durata massima dei giudizi sono rispettivamente di 3 anni per l'appello e di 1 anno e mezzo per il giudizio di Cassazione;

4- si ritiene che vi sia una parziale deflazione del processo dibattimentale attraverso il potenziamento della "attrattività" dei riti alternativi e della facilità al loro accesso, anche se è ancora presto poter quantificare in concreto l'incidenza di tale deflazione (secondo i criteri indicati per i decreti delegati secondo cui la sentenza di patteggiamento non avrà efficacia di giudicato nel giudizio disciplinare e la estensione anche alle pene accessorie e alla confisca facoltativa quando la pena detentiva da applicare superi 2 anni; per l'abbreviato ne è prevista l'ammissibilità nel caso di richiesta subordinata alla integrazione probatoria, qualora la stessa risulti necessaria ai fini della decisione e se si produce un'economia processuale in rapporto ai tempi di svolgimento del giudizio dibattimentale; inoltre la pena inflitta sarà ulteriormente ridotta di un sesto nel caso di mancata proposizione di impugnazione da parte dell'imputato; per il procedimento per decreto il termine a disposizione del PM per chiederne al GIP l'emissione è portato da sei mesi ad un anno e se il condannato rinuncia all'opposizione può essere ammesso



a pagare una pena pecuniaria ulteriormente ridotta, inoltre presupposto dell'estinzione del reato diventa, non solo il decorso dei termini già previsti dalla normativa attuale, ma anche il pagamento della pena pecuniaria; sia in caso di giudizio immediato che di nuove contestazioni a dibattimento, sono aumentate le possibilità per l'imputato di richiedere l'accesso ai riti alternativi);

5 - non si ritiene siano state a sufficienza semplificate le notifiche all'imputato, in quanto non è stata estesa la semplificazione alla prima notifica (nella quale egli prende conoscenza del procedimento a suo carico) e a quelle relative alla citazione a giudizio in primo grado e in sede di impugnazione, le quali devono ancora essere effettuate personalmente all'imputato a pena di nullità, tenuto conto del carico notevole dell'UNEP in ogni circondario e del fatto che la polizia giudiziaria può essere utilizzata per le notifiche degli atti introduttivi del giudizio all'imputato non detenuto solo nei casi espressi previsti dal secondo comma dell'art. 157 ter cpp , mentre è stato certamente positivo che tutte le altre notificazioni possano ora essere effettuate al difensore di fiducia, al quale l'imputato avrà l'onere di comunicare i propri recapiti;

6- non sempre è possibile operare come richiesto una più compiuta identificazione di soggetti sottoposti a processo penale qualora siano apolidi, sia ignota la loro cittadinanza, siano cittadini di uno Stato non appartenente all'Unione europea o cittadini dell'Unione europea privi del codice fiscale o che siano attualmente, o in passato, titolari anche della cittadinanza di uno Stato non appartenente all'Unione europea;

7- non è semplice provare con certezza che la mancata partecipazione al processo dell'imputato è volontaria, né le ricerche dell'imputato sono operate concretamente sul territorio ma spesso viene solo inserito il nominativo dei sistemi di ricerca (come è noto al fine di adeguare maggiormente il processo in assenza dell'imputato alla direttiva UE 2016/343, che tratta, oltre che della presunzione di innocenza, anche del diritto di presenziare al processo, è stato stabilito che si può procedere in assenza dell'imputato solo se si ha la certezza che la sua mancata partecipazione al processo è volontaria, mentre in mancanza il giudice dovrà pronunciare sentenza inappellabile di non doversi procedere, chiedendo contestualmente che si proceda alle ricerche dell'imputato; se e quando l'imputato sarà rintracciato, la sentenza di non doversi procedere sarà revocata e nel frattempo la prescrizione sarà stata sospesa, quindi il giudice fisserà una nuova udienza per la prosecuzione del processo);

8- non è ancora concretamente operativo - e non si sono ancora visti pertanto gli effetti pratici, che comunque si ritiene incentiveranno le richieste di archiviazione in tutti i casi in cui non sia



possibile sviluppare le indagini nei termini di indagine e ciò anche per evitare di attivare procedure complesse che comportano attività ulteriori e depositi anche in termini di aggravio delle segreterie - l'accorciamento dei termini di durata delle indagini preliminari rimodulati in funzione della natura dei reati per cui si procede, con la previsione di controlli anche da parte del giudice, su richiesta di parte, per accertare la tempestività dei tempi di iscrizione da parte del pubblico ministero della notizia di reato e del nome dell'indagato nel relativo registro con possibilità di retrodatarla, nonché prevedendo che la iscrizione non possa determinare effetti pregiudizievoli sul piano civile e amministrativo;

invero le nuove norme di cui al d.lgs 150/2022 non si applicano per i procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del decreto in relazione alle notizie di reato delle quali il pubblico ministero ha già disposto l'iscrizione nel registro di cui all'articolo 335 del codice di procedura penale, nonché in relazione alle notizie di reato iscritte successivamente, quando ricorrono le condizioni previste dall'articolo 12 del codice di procedura penale e, se si procede per taluno dei delitti indicati nell'articolo 407, comma 2, del codice di procedura penale, anche quando ricorrono le condizioni previste dall'articolo 371, comma 2, lettere b) e c), del medesimo codice.

Per tali procedimenti continuano ad applicarsi, nel testo vigente prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo, il pregresso regime processuale in tema di esercizio dell'azione penale ovvero richiesta di archiviazione da parte del pubblico ministero (art. 405 c.p.p.); proroga dei termini delle indagini preliminari (art. 406 c.p.p.); termini di durata massima delle indagini preliminari (art. 407 c.p.p.); avocazione delle indagini preliminari per mancato esercizio dell'azione penale (art. 412 c.p.p.); avviso all'indagato della conclusione delle indagini preliminari (art. 415-bis c.p.p.); e comunicazione delle notizie di reato al procuratore generale (art. 127 disp. att. c.p.p.).

L'Ufficio del Massimario della Cassazione nella relazione n.2/2023 del 5/1/2023 su Novità normativa Riforma "Cartabia", ha precisato che la legge 30 dicembre 2022 n. 199, di conversione del d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, oltre a disporre in via di urgenza il differimento al 30 dicembre 2022 dell'entrata in vigore del d. lgs. n. 150 del 2022, ha anche introdotto il nuovo art. 88-bis, recante disposizioni transitorie in materia di indagini preliminari per i procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore della riforma, in relazione alle notizie di reato già iscritte a tale data ovvero iscritte successivamente ma relative a procedimenti connessi o per determinati reati collegati a livello investigativo. La ratio della norma di cui all'art. 88 -bis sopra menzionata è quella di evitare eventuali distorsioni in sede applicativa in conseguenza della contestuale applicazione di regimi diversi nell'ambito di un medesimo procedimento ovvero



effetti negativi sulle indagini in corso per effetto dell'introduzione dei nuovi rimedi e meccanismi previsti dalla riforma in relazione all'esercizio dell'azione penale; per tale motivo la norma prevede il differimento per tali procedimenti dell'applicazione delle nuove disposizioni procedurali introdotte dal decreto in materia di retrodatazione su richiesta di parte in caso di ingiustificato ed inequivocabile ritardo nell'iscrizione nel registro delle notizie di reato (art. 335-quater); di forme e termini per l'avvio dell'azione penale (art. 407-bis); di rimedi alla stasi del procedimento dovuta alla mancata tempestività dell'esercizio dell'azione penale (art. 415-ter). Come precisato nella relazione illustrativa alla legge di conversione n. 199 del 2022, le nuove disposizioni sulla retrodatazione a richiesta di parte, nel caso di inequivocabile ritardo nell'iscrizione della notizia di reato nel relativo registro, di cui all'articolo 335-quater, si applicheranno solo con riferimento alle iscrizioni di reati commessi dopo l'entrata in vigore della riforma;

9- per le ragioni dette al punto precedente, non si sono visti ancora gli effetti pratici di ricaduta delle previsioni normative che mirano alla riduzione di momenti di stasi del processo con controllo della fase conclusiva delle indagini preliminari e con l'obiettivo di rafforzare al contempo le garanzie dell'indagato e della persona offesa; in considerazione di quanto disposto dal decreto legislativo delegato n.150 del 10/10/2022, in attuazione della legge n.134 del 2021, e dall'art.5 sexies della Legge 30 dicembre 2022, n. 199 che ha introdotto l'art. 88 bis del decreto legislativo n.150/2022, il sottoscritto Procuratore ha disposto linee direttive per gli adempimenti conseguenti alla fase di conclusione delle indagini che si riassumono :

a-Qualora si ritenga di non poter notificare l'avviso ex art. 415 bis c.p. prima della scadenza dei termini di cui all'art. 405 cpp e si ravvisi la sussistenza di uno dei casi previsti dall'art. 415 bis co. 5 bis il p.m. può avanzare prima della scadenza del termine previsto dal comma 2 dell'art. 405 cpp, richiesta motivata di differimento della notifica dell'avviso di cui al comma 1 dell'art. 415 bis cpp al Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Venezia; la richiesta va sottoposta dal PM al visto del Procuratore della Repubblica.

b-Per quanto riguarda i casi di durata delle indagini di due anni di cui all'art. 407 comma 2 lett. b), c), d), al ricorrere di tali casi il pubblico ministero impartirà alla sua segreteria l'ordine di inserire al SICP nelle note la dizione di indagine particolarmente complessa ovvero la menzione degli altri casi di cui alle lett.c) e d) citate, indispensabile per le rilevazioni statistiche finalizzate alla determinazione della decorrenza dei termini di cui all'art. 405.



Quanto alla lettera b) dell'art. 407 comma 2 cpp, si segnala che in altri uffici requirenti è stato dato come criterio indicativo, per ritenere la indagine particolarmente complessa, il numero minimo di dieci indagati o di dieci persone offese o di dieci fatti di reato di cui il P.M. potrà tener conto e si esprime condivisione in linea di massima a tale criterio indicativo, con la specificazione che sono fatte salve le diverse e circostanziate valutazioni che il PM titolare potrà operare in relazione al singolo procedimento a lui assegnato in ordine alla possibilità di inquadrare il procedimento medesimo in un caso di cui alla lett. b) citata per poter considerare in due anni il termine di durata delle indagini (anche ai fini della richiesta di proroga al Gip entro la scadenza e/o delle eventuali comunicazioni al PG per quanto di competenza): dette valutazioni saranno esplicitate con motivazione sintetica in un provvedimento da tenere agli atti e che verrà sottoposto dal PM al visto del Procuratore.

c- Altra ipotesi di richiesta motivata al Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Venezia di differimento del deposito e della notifica dell'avviso di deposito di cui al comma 1 dell'art. 415 ter cpp è quella prevista dall'art. 415 ter co. 4 cpp : anche in tal caso la richiesta di autorizzazione da formulare prima della scadenza dei termini va sottoposta dal PM al visto del Procuratore della Repubblica.

d- I provvedimenti del Procuratore Generale sulle richieste di autorizzazione di cui al numero 1 e numero 3 sopra indicati – sia di autorizzazione che di rigetto - vanno al pari dal pubblico ministero sottoposti al visto del Procuratore.

e- Vanno sottoposti dal pm al visto del Procuratore anche i provvedimenti emessi dal Procuratore Generale a norma dell'art. 415 ter comma 2 cpp con i quali il Procuratore Generale ordina con decreto motivato al Procuratore della Repubblica di provvedere alla notifica dell'avviso di deposito di cui al comma 1 dell'art. 415 ter cpp entro un termine non superiore a 20 giorni.

f- Gli ordini impartiti dal Gip al PM di cui all'art. 415 bis comma 5 quater cpp e di cui all'art. 415 ter comma 3 cpp vanno sottoposti dal PM al visto del Procuratore; al pari vanno sottoposti dal PM al visto del Procuratore della Repubblica i provvedimenti emessi in ottemperanza agli ordini del Gip.

g- Con riferimento agli adempimenti imposti dall'art. 127 disp. att. cpp così come modificato dal D.lgs n.150/2022 – trasmissione “ogni settimana” da parte della segreteria del pubblico ministero al Procuratore generale presso la corte d'appello dei dati di cui al comma 3 relativi ai procedimenti indicati alle lettere a), b) e c) dell'art. 127 citato, raggruppati in distinti elenchi



rieipilogativi – si è disposto che la segreteria del pubblico ministero, con la supervisione del Direttore amministrativo e coadiuvati dal CED, provvederà all'adempimento, nei tempi e modi indicati dal legislatore e secondo le indicazioni di circolari ministeriali che perverranno e linee guida che saranno emesse da uffici superiori, con estrazione dalla consolle del magistrato/registri informatici di quanto serve per la elaborazione dei tre elenchi suddetti con i dati indicati nella norma e con la supervisione e le indicazioni del pubblico ministero per tutto ciò che deve essere fornito e non è estraibile dai registri informatici per cui necessita l'esame del singolo procedimento.

10- non si sono ancora visti in concreto gli effetti pratici della soluzione – che si ritiene positiva- della limitazione dei casi di udienza preliminare estendendo l'elenco di reati con citazione diretta davanti al tribunale in composizione monocratica, individuandoli tra quelli puniti con pena della reclusione non superiore nel massimo a sei anni, anche se congiunta alla pena della multa, che non presentino rilevanti difficoltà di accertamento;

11- verificando i dati statistici dell'Ufficio (verifiche di confronto per gli anni dal 2017 al 2023) non vi sono stati significativi numeri maggiori di richieste di archiviazione con la introduzione di criteri per una maggiore selettività nell'esercizio dell'azione penale sostituendo l'inidoneità a sostenere l'accusa in giudizio degli elementi acquisiti con l'inidoneità dei medesimi elementi a consentire una "ragionevole previsione di condanna", così incidendo sulle regole di giudizio per l'archiviazione e per la pronuncia della sentenza di non luogo a procedere di cui agli articoli 125 disp. att. c.p.p. e 425, comma 3, c.p.p.;

12- si ritiene positivo l'aver previsto norme che consentano di procedere più spediti in primo grado, prevedendo che nel giudizio dibattimentale i giudici debbano fissare e comunicare alle parti il calendario organizzativo delle udienze, che le parti debbano illustrare le rispettive richieste di prova nei limiti strettamente necessari alla verifica dell'ammissibilità delle stesse, che il deposito delle consulenze tecniche e della perizia avvenga entro un termine congruo precedente l'udienza fissata per l'esame del consulente o del perito, che, nell'ipotesi di mutamento del giudice o di uno o più componenti del collegio, il giudice disponga, a richiesta di parte, la riassunzione della prova dichiarativa già assunta, ma quando la prova dichiarativa sia stata verbalizzata tramite videoregistrazione nel contraddittorio con la persona nei cui confronti le dichiarazioni medesime saranno utilizzate, il giudice potrà disporre la riassunzione della prova solo quando lo ritenga necessario sulla base di specifiche esigenze; non vi sono però, come è noto, adeguati e diffusi strumenti per videoregistrazione negli uffici di procura e presso le sezioni di pg, né presso la pg esterna;



13- si ritiene positivo l'aver previsto l'aumento dei procedimenti attribuiti alla competenza del giudice monocratico in cui non serva procedersi con udienza preliminare e l'esercizio dell'azione penale avvenga con citazione diretta a giudizio, nel quale il giudice, che dovrà essere diverso da quello che eventualmente dovrà celebrare il dibattimento, terrà una udienza predibattimentale in camera di consiglio finalizzata ad esaminare le eventuali richieste di riti alternativi, nonché a verificare comunque se vi sono ragionevoli previsioni di condanna, dovendo pronunciare in caso negativo sentenza di non luogo a procedere; se il procedimento supera questa fase, il giudice fisserà la data della successiva udienza dibattimentale dinanzi a un giudice diverso; al momento le udienze predibattimentali tenute al Tribunale di Rovigo dal periodo successivo a giugno 2023 non hanno comportato in termini statistici esiti di sentenze non doversi procedere e di riti alternativi superiori a quelli di udienza preliminare;

14-si ritiene positivo, ma non si hanno ancora elementi concreti di valutazione per ricadute per gli uffici requirenti di primo grado. l'aver previsto un filtro maggiore per l'accesso al dibattimento di secondo grado prevedendo l'inammissibilità dell'appello per mancanza di specificità dei motivi e l'inappellabilità delle sentenze di proscioglimento e di non luogo a procedere relative a reati puniti con la sola pena pecuniaria o con pena alternativa. nonché di condanna al lavoro di pubblica utilità;

15- si ritiene che non sia affatto incentivante di riti alternativi in primo grado aver eliminato le preclusioni all'accesso del concordato sui motivi in appello;

16- non si hanno riscontri di ricadute della previsione che la trattazione dei ricorsi in cassazione avvenga con contraddittorio scritto senza l'intervento dei difensori facendo salva la possibile richiesta delle parti di discussione orale, introducendo altresì un ricorso straordinario per dare esecuzione alle sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo;

17- si ritiene positivo l'intervento sulla procedibilità dei reati, con aumento dei casi in cui necessita la proposizione di querela introdotta come condizione di procedibilità per ulteriori specifici reati contro la persona o contro il patrimonio, individuati nell'ambito di quelli puniti con la pena edittale detentiva non superiore nel minimo a due anni; da un punto di vista statistico (analisi dati dal 2015 al 2023) le richieste di archiviazioni per mancanza di condizioni sono state peraltro sempre su stesso range negli anni dal 2017 al 2021 (da 154 nel 2015 a 129 nel 2016 e n.157 nel 2017, da 193 nel 2018 a 126 nel 2019, da n.152 nel 2020 e n.140 nel 2021) mentre nel 2022 sono n.71 (estrazione dati ripetuta più volte perché pareva dato incongruente) e nel 2023 sino a settembre 2023 sono 73, quindi stranamente di meno;



18- non si ritiene positiva la estensione dell'ambito di applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ai reati puniti con pena edittale non superiore nel minimo a due anni, con la possibilità di prevedere eccezioni per specifici reati e con l'obbligo di precludere sempre l'accesso all'istituto in caso di reati di violenza domestica, in quanto la massa di notizie di reato che grava sugli uffici requirenti di primo grado può indurre a richiedere con una certa facilità la archiviazione per tali motivi, ad esempio anche in presenza di uno o due precedenti, in quanto il limite del legislatore è dato da comportamenti non abituali; si è avuto modo di constatare nei casi di revoca di diritto di sospensioni condizionali ai sensi dell'art.168 comma 1 cp e 164 comma 4 c.p. che nel certificato penale dei soggetti per i quali si applica la revoca vi siano anche archiviazioni per tenuità successive alla prima sospensione condizionale e quindi l'istituto a parere della scrivente andrebbe riscritto dal legislatore con maggiori limiti;

19- si ritiene positiva, purché vi sia effettivo e tempestivo monitoraggio in ordine alla effettiva riparazione, la previsione dell'applicabilità dell'istituto della sospensione del procedimento penale con messa alla prova dell'imputato, già nel corso delle indagini preliminari, a specifici reati, puniti con pena edittale detentiva non superiore nel massimo a sei anni, che si prestino a percorsi risocializzanti o riparatori, da parte dell'autore mediante condotte riparatorie a tutela delle vittime;

20- si ritiene positiva, purché vi sia effettivo e tempestivo monitoraggio in ordine alla effettiva esecuzione e conseguente eventuale revoca della sanzione sostitutiva, la revisione della disciplina delle sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi, irrogabili direttamente dal giudice della cognizione entro il limite di quattro anni di pena inflitta, da individuarsi nella semilibertà, nella detenzione domiciliare, nel lavoro di pubblica utilità e nella pena pecuniaria, con ampliamento dell'ambito di applicazione;

21- si ritiene positiva, purché vi sia effettivo e tempestivo monitoraggio in ordine alla effettiva esecuzione, la previsione della possibilità di estinzione delle contravvenzioni già nella fase delle indagini preliminari in caso di tempestivo adempimento di apposite prescrizioni impartite dall'organo accertatore e del pagamento di una somma di denaro corrispondente ad una frazione del massimo dell'ammenda della contravvenzione contestata;

22- si ritiene positiva la indicazione che le Procure individuino criteri di priorità trasparenti e predeterminati, da indicare nei progetti organizzativi, nell'ambito dei criteri generali indicati con legge del Parlamento, al fine di selezionare le notizie di reato da trattare con precedenza rispetto alle altre, tenendo conto anche del numero degli affari da trattare e dell'utilizzo



efficiente delle risorse disponibili; il progetto organizzativo della Procura di Rovigo 29/8/23 data della proposta-14/9/23 data della assemblea generale (diverrà esecutivo il 30/9/23) prevede a tale proposito che la trattazione dei procedimenti si uniformi ai criteri di priorità previsti dalla legge -art. 132-bis disp. att. cpp. che ha innovato rispetto al criterio precedentemente previsto ed improntato a regole meramente cronologiche o di generale urgenza della trattazione del procedimento, per cui deve essere assicurata priorità assoluta ai procedimenti relativi alle fattispecie criminose ivi previste; sono inoltre state aggiunte tra le priorità i reati c.d. di codice rosso qualora già non ricompresi nelle ipotesi di cui all'art. 132 bis disp. att. cpp, i delitti ambientali e le contravvenzioni di cui agli artt.256 e 257 T.U. 2006/152 , tenuto conto della analisi riguardante il tipo di criminalità sul territorio, delle statistiche complessive riguardanti i procedimenti pervenuti, esauriti e pendenti per i singoli registri informatici e dei flussi relativi agli specifici reati specialistici dei gruppi relativi agli anni 2021, 2022 e 2023; si è previsto altresì che debbano osservarsi le linee guida del 10/7/2018 in materia di trattazione dei procedimenti penali e di priorità elaborate in sede distrettuale dal Presidente della Corte di Appello e dal Procuratore Generale(che richiamano l'art.132 bis disp att cpp e altri reati ivi individuati dalla lett. a) alla lett. m)) e che debbano osservarsi le eventuali linee guida in materia di priorità che saranno emanate in seguito dagli uffici superiori. E' stato inoltre precisato che per tutto quanto non previsto specificatamente nel progetto organizzativo, sono richiamati i criteri indicati dal Consiglio Superiore della Magistratura³ che per gli uffici requirenti ha precisato: *"Per quel che, invece, specificatamente attiene alla individuazione dei criteri di priorità da parte degli uffici requirenti, in assenza di un sistema di tipizzazione delle priorità legislativamente predeterminato, la individuazione di linee guida finalizzate a scongiurare l'insorgenza di ingiustificate disparità nel concreto esercizio dell'azione penale deve essere rimessa ai singoli dirigenti delle Procure della Repubblica, tenendo conto dei criteri adottati dai corrispondenti uffici giudicanti"*. Il Consiglio⁴ ha delineato criteri incentrati su scelte adottate in sintonia tra uffici giudicanti e requirenti, ed a tal proposito ha precisato:

³ Cfr. risoluzione CSM del 9 luglio 2014, *"Criteri di priorità nella trattazione degli affari penali"* : *"non è revocabile in dubbio l'urgenza di fornire una risposta trasparente a uno [stato di necessità], per regolare situazioni che, siccome caratterizzate per tabulas da una oggettiva impossibilità di tempestiva trattazione di tutti i procedimenti penali pendenti, richiedono l'adozione di moduli organizzativi adeguati, al fine di evitare o la mera causalità nella trattazione degli affari (e quindi il rifiuto di ogni razionalizzazione del lavoro) oppure l'adozione di criteri di fatto disomogenei all'interno dello stesso ufficio, non verificabili e perciò esposti ad abusi e strumentalizzazioni"*

⁴ Risposta a quesito dell'11.5.2016 (Linee guida in materia di criteri di priorità e gestione dei flussi di affari – rapporti fra uffici requirenti e uffici giudicanti), sul tema delle priorità ulteriori e diverse a quelle previste dal legislatore



“In tal modo il Tribunale esercita una scelta di razionalità ed efficienza che comunica preventivamente alla Procura, la quale a sua volta potrà impiegare razionalmente le risorse e indirizzare le proprie scelte di organizzazione anche alla luce della concreta possibilità di trattazione dell’ufficio giudicante”. Ci si è inoltre riportati anche a quanto nel luglio 2023 ha specificato il CSM⁵ secondo cui non è possibile postergare la trattazione di alcuni affari qualificati non prioritari con il sistema della sospensione della richiesta di determinazione della data di udienza dibattimentale, prevista dall’art.160 c.p.p., la quale costituisce atto presupposto indefettibile ai fini dell’esercizio dell’azione penale con la citazione diretta a giudizio, in quanto in tal modo vi sarebbe evidente compressione del principio dell’obbligatorietà dell’azione penale e ciò non sarebbe conforme alla normativa primaria e secondaria⁶. Si è infine richiamata la risoluzione del CSM del 9 maggio 2018 *“Risoluzione sulle linee guida in tema di organizzazione e buone prassi per la trattazione dei procedimenti relativi a reati di violenza di genere e domestica”*, nonché la risposta a quesito del CSM delibera 21 dicembre 2021 in materia di criteri di priorità;

23- non si hanno avute ricadute pratiche positive stante la mancanza di unità previste per gli uffici requirenti - se non per una migliore organizzazione del Tribunale che si è giovato dell’UPP - nel potenziamento dell’ufficio del processo istituito presso i tribunali, le corti d’appello e la Cassazione; non vi sono protocolli con il Tribunale per un utilizzo congiunto tra i due uffici di tale personale, è stata però destinata di fatto dal Tribunale una unità di UPP per la tiapizzazione degli atti dei procedimenti per i quali è prevista la udienza predibattimentale e così si è avuta una ricaduta pratica positiva per la segreteria dibattimento;

24-si ritiene molto positivo il rafforzamento della digitalizzazione per velocizzare e risparmiare tempo, prevedendo il principio della obbligatorietà dell’utilizzo di modalità digitali per il deposito di atti e documenti nonché per le comunicazioni e notificazioni, con una disciplina

⁵ Nota CSM 2023 “albero dei progetti -sintesi” in merito ai principali rilievi ai progetti organizzativi triennio 2020-2022

⁶ Secondo il CSM “tale opzione organizzativa non risponde ai requisiti di cui alla delibera consiliare del 9 luglio del 2014, in tema di “Criteri di priorità nella trattazione degli affari penali” e alla successiva delibera dell’11 maggio 2016, contenente risposta a quesito, il cui contenuto è stato da ultimo ribadito e chiarito nella delibera del 21 dicembre 2021 . Ed invero, il Consiglio ha avuto modo di affermare che i protocolli in materia di criteri di priorità possono contenere tutte le intese rientranti nel perimetro dei poteri organizzativi propri dei dirigenti, mentre esorbita dall’oggetto della concertazione - e, ancor prima, dal perimetro degli interventi consentiti ai dirigenti in materia di priorità - l’individuazione di modalità di definizione dei procedimenti ovvero di soluzioni processuali che abbiano diretta incidenza sul concreto esercizio delle funzioni giurisdizionali”



transitoria e impiego di modalità non telematiche solo in via di eccezione; altresì positiva è la previsione della registrazione audiovisiva o l'audio registrazione per documentare l'interrogatorio o l'assunzione di informazioni, ovvero la testimonianza, anche se come detto sopra non vi sono adeguati strumenti a disposizione di Procure, sezioni di pg e polizia giudiziaria esterna; al pari positiva è la previsione dei casi in cui, con il consenso delle parti, la partecipazione all'atto del procedimento o all'udienza possa avvenire a distanza o da remoto; si spera che vi sia tempestiva attuazione, ad opera del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri per l'innovazione tecnologica e per la pubblica amministrazione, del previsto piano triennale per la transizione digitale della amministrazione della giustizia (come è noto vi è la previsione che il Ministro della giustizia costituisca e disciplini un Comitato tecnico-scientifico quale organismo di consulenza e supporto nelle decisioni connesse alla digitalizzazione del processo);

25-non risultano, da verifiche, esserci stati sinora casi di opposizione al Gip da parte della persona sottoposta alle indagini avverso il decreto di perquisizione al quale non abbia fatto seguito un provvedimento di sequestro (analogamente di persone interessate);

26-è positiva la previsione (modifica art.123 cpp) che debbano essere immediatamente comunicate all'autorità competente, estendendo l'obbligo di comunicazione anche al difensore nominato, le impugnazioni, dichiarazioni e richieste presentate dall'imputato detenuto e per l'imputato in stato di arresto o di detenzione domiciliare o custodito in un luogo di cura;

27- non vi sono riscontri, mancando ancora meccanismi attuativi, della ricaduta pratica dei criteri per una disciplina organica di giustizia riparativa - criteri per la definizione nelle diverse fasi del procedimento penale di programmi, criteri di accesso, garanzie, legittimazione a partecipare, modalità di svolgimento dei programmi e valutazione dei suoi esiti;

28- si sono avuti aumenti di arresti in conseguenza dell'inserimento dei delitti di violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa tra quelli per i quali è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza (sono state nel 2022 n.70 le richieste complessive di convalida dell'arresto per l'Ufficio per tutti i reati e nel 2023 sino a settembre sono state 30; le richieste di misure cautelari complessive nel 2022 sono state 69 e nel 2023 sino a settembre sono state 28);

29- sono positivi gli interventi in materia di amministrazione dei beni in sequestro e di esecuzione della confisca, nonché di procedimento di esecuzione della pena pecuniaria per aumentarne la effettività; essendo norme di contenuto processuale sostanziale e quindi



dovendosi applicare la disciplina più favorevole al condannato in relazione alla data di commissione del reato, per ora non si sono avute ricadute pratiche della nuova disciplina⁷.

30- non si sono avuti riscontri e ricadute pratiche in ordine alla previsione secondo cui il decreto di archiviazione o la sentenza di non luogo a procedere o di assoluzione costituiscano titolo per l'emissione di un provvedimento di deindicizzazione per, garantire, in armonia con le norme europee sui dati personali, il diritto effettivo all'oblio di indagati o imputati.

Questo Ufficio è consapevole che il miglioramento del processo penale è possibile purché i fondi da impiegare per implementare i settori in sofferenza siano adeguati e vi siano assunzioni coerenti alle vacanze nel comparto giustizia, sia pure a tempo determinato come previsto nei finanziamenti UE, oltre ovviamente alla necessaria consapevolezza istituzionale e capacità organizzativa e tecnica per coniugare appieno l'efficienza con la tutela dei diritti.

1.3 Situazione del Personale amministrativo della Procura in relazione al maggiore carico di lavoro sulle segreterie penali conseguente alle novità normative

Come detto sopra, per quanto concerne l'impatto sull'attività svolta dagli uffici requirenti delle assunzioni disposte in seguito all'approvazione del decreto-legge 9 giugno 2021 n.80, convertito nella legge 6 agosto 2021 n.113, relative all'ufficio per il processo, quest'Ufficio non ha avuto collaborazione di personale UPP per le attività della Procura speculari a quelle del Tribunale sulla base di protocolli condivisi; ha potuto però avere in ausilio, su disposizione del Tribunale, una unità in condivisione con il Tribunale, per l'aiuto nella tipizzazione dei procedimenti per i quali è prevista la udienza predibattimentale.

L'arrivo del suddetto personale UPP in Tribunale ha avuto comunque un impatto positivo sull'Ufficio della Procura nella misura in cui è diminuito il problema organizzativo del Tribunale in determinate cancellerie così migliorando complessivamente il servizio giustizia (ad es. più celere è stata la comunicazione da parte del Tribunale alla Procura di sentenze

⁷ ai sensi dell'art. 97 d.lgs. 150/2022 è stato disposto che" 1. Salvo che risultino più favorevoli al condannato, le disposizioni in materia di conversione delle pene pecuniarie, previste dall'articolo 71 e dal Capo V della legge 24 novembre 1981, n. 689, come modificate dal presente decreto, si applicano ai reati commessi dopo la sua entrata in vigore. 2. Fermo quanto previsto dal comma 1, ai reati commessi prima della data di entrata in vigore del presente decreto continuano ad applicarsi le disposizioni in materia di conversione ed esecuzione delle pene pecuniarie previste dal Capo V della legge 24 novembre 1981, n. 689, dall'articolo 660 del codice di procedura penale e da ogni altra disposizione di legge, vigenti prima della data di entrata in vigore del presente decreto. 3. Le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, abrogate o modificate dal presente decreto, nonché le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 367, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, continuano ad applicarsi in relazione alle pene pecuniarie irrogate per reati commessi prima della sua entrata in vigore"



irrevocabili ex art.28 Reg. esec. per i provvedimenti di competenza dell'esecuzione pena di quest'Ufficio).

La situazione di grave carenza di risorse umane del personale amministrativo di quest'Ufficio è stata più volte rappresentata in varie sedi istituzionali e si rimanda integralmente per il quadro attuale generale a quanto indicato nel nuovo progetto organizzativo datato 29/8/23, che è stato discusso in riunione generale in data 14/9/23.

In particolare non solo organico di 30 unità di personale amministrativo previsto per l'Ufficio è certamente inidoneo e non più consono alla situazione dell'Ufficio giacché non solo nel tempo il carico di lavoro si è aggravato per un maggior numero di denunce, soprattutto di codici rossi e reati predatori, ma in particolare vi è stata l'attribuzione alla Procura di Rovigo di ulteriori 33 Comuni, sottratti dal carico della Procura di Padova; ma anche le vacanze attuali sono insostenibili in quanto il personale amministrativo effettivamente in servizio è pari, ad oggi, infatti a solo n. 18 unità su n.30 (n.17 se si considera che una unità non rientrerà dalla malattia prima della data del pensionamento e n.16 se si considera il prossimo pensionamento a fine anno), come da specchietto che segue che riporta le unità in servizio alla data del 29/8/23:

Area	Qualifica	Unità in pianta	Unità in servizio al 29/8/23	Posti vacanti
Area III	Direttore Amministrativo	1	1	0
	Funzionario Giudiziario	7	3 (*) (**)	4
Area II	Cancelliere	6	6 (***)	0
	Assistente Giudiziario	6	2 (a) (b) (c) (d) (e)	4
	Operatore Giudiziario	5	3 (f)	2
	Conducente di automezzi	3	2	1
Area I	Ausiliario (F2)	2	1 (g)	1
Totale		30	18	11

- (a) Dall'01.06.2021 una unità, assistente giudiziario, in servizio presso questa Procura, risulta definitivamente distaccata presso la Procura Europea di Roma (anche se figura ancora formalmente in servizio alla Procura di Rovigo dal SUP);
- (b) dal 10/01/2022 una unità, assistente giudiziario, in servizio presso questa Procura, risulta distaccata continuativamente presso il Tribunale di Reggio Calabria per Legge 104/92 (anche se figura ancora formalmente in servizio alla Procura di Rovigo);
- (c) dall'01/06/2022 una unità, assistente giudiziario, è stato collocato a riposo;
- (d) dal 18/5/2022 una unità, assistente giudiziario, in aspettativa, al termine di detto periodo non ha ripreso servizio essendosi utilmente collocata in graduatoria presso altra Amministrazione, ed è quindi cessata dal servizio;



- (e) dal 31/12/23 una addetta assistente giudiziario sarà collocata a riposo;
- (f) una unità beneficia dei permessi L. 104/92
- (g) dall'01/10/2023 una unità, ausiliario, verrà collocato a riposo e attualmente è in congedo per malattia che presumibilmente si prolungherà sino alla data di pensionamento;
- (*) il 5.9.2022 prendeva servizio un funzionario giudiziario il quale in data 25.1.2023, rassegnava le proprie dimissioni al fine di prendere servizio in altra amministrazione;
- (**) una unità, attualmente funzionario della segreteria esecuzioni pena, è stata collocata a riposo dal 5 agosto 23
- (***) di cui una unità, cancelliere esperto, in part-time concesso dal Ministero

Per tali motivi si sono cercate soluzioni organizzative che diminuissero il carico delle segreterie e si è dovuto abolire dal 1° giugno 2023 la segreteria unica che vi era in precedenza.

In particolare, considerati i ruoli dei magistrati e la formazione dei gruppi specialistici (OdS n. 13 /2023), in considerazione della carenza complessiva dell'organico del personale amministrativo che ha inciso su tutti i servizi, che sono quindi tutti generalmente in sofferenza, si è ritenuto più confacente alle esigenze di maggior organicità ed efficienza provvedere ad affiancare tra loro le persone addette alla assistenza di segreteria ai magistrati, in modo che fosse più facile logisticamente aiutarsi a vicenda ed essere anche di stimolo reciproco uno con l'altro in ragione delle analoghe esigenze.

Si è considerato che la compensazione reciproca nelle incombenze da svolgere da parte del poco personale rimasto per l'assistenza è un modo virtuoso, e allo stato l'unico, per far fronte alle diverse e laboriose incombenze processuali che servono per completare nei termini di legge i numerosi procedimenti penali pendenti, anche alla luce dei nuovi adempimenti previsti per gli Uffici requirenti dal codice di procedura penale così come modificato dalla c.d. Riforma Cartabia e relativi decreti delegati.

Nella stessa ottica, potendosi avere l'evenienza di assenze del personale medesimo addetto alla assistenza e quindi esservi la necessità, per gestire al meglio il funzionamento delle Segreterie, che altro personale subentri e sostituisca il personale assente, nonché considerando, anche senza che vi sia l'assenza di personale addetto ad una segreteria, il sovraccarico lavorativo in un certo ambito e in un certo tempo, legato ad urgenze, si è valutata la necessità di supportare, con scambi reciproci, il personale che vi è addetto e di considerare anche la affinità di incombenze e le diverse competenze maturate nel singolo settore e profilo, nonché il diverso carico dei ruoli, le maggiori urgenze in certi periodi di certi procedimenti e le diverse necessità istruttorie correlate alla diversa tipologia di reati e dei relativi gruppi specialistici:

Si è ritenuto, ad esempio, ai fini della assistenza dei magistrati del gruppo specialistico che comprende reati di codice rosso, che hanno procedimenti richiedenti attività che possono essere maggiormente urgenti, che fosse più congruo non concentrare tutti e tre i magistrati in un unico team di assistenza e quindi di suddividerli per le assistenze in ciascun team non essendo allo stato, per mancanza di risorse



umane in conseguenza della carenza di organico, possibile realizzare una unica segreteria rafforzata; al pari si è ritenuto che i magistrati del gruppo reati economici possono avere procedimenti che richiedono maggiormente attività volta ad operare richieste di sequestro e altre complesse attività investigative connesse, nonché possono avere notevoli numeri di procedimenti sopravvenuti in quanto tra i reati specialistici economici vi sono i reati di truffa, le appropriazioni indebite e le ricettazioni che in precedenza erano del turno ordinario e quindi suddivise tra tutti.

Così pure i magistrati del gruppo reati ambientali/edilizia urbanistica/P.A. possono avere procedimenti che richiedono complesse attività di segreteria connesse a sequestri e riesami molto corposi come atti, sia pure potendo avere in previsione numeri di reati sopravvenuti specialistici più contenuti (il numero dei reati specialistici di tale gruppo si presume infatti inferiore a quello del gruppo fasce deboli e del gruppo reati economici). Si è considerato il fatto che la maggior esperienza di una unità rispetto ad un'altra del personale in un ambito specifico possa essere un elemento trainante nella circolazione delle esperienze e metodologie di lavoro ai fine di una più efficace risoluzione dei problemi organizzativi della assistenza ai magistrati.

Per tali motivi sono state create formazioni di lavoro così indicate:

1' team

dott.ssa Duò e dott. D'Abrosca

Dott.ssa Medea, funzionario(dott.ssa Duò) e Sig.ra Berto, cancelliere esperto, (dott.D'Abrosca), personale situato nella stessa stanza;

Vpo dott.ssa Pirani- per attività extraudienza

Affiancati Sost Comm Marchi(dott.ssa Duò) e Mar. Capo Barbuiani (dott. D'Abrosca)

2' team

Dott.ssa Rizzo - Dott. Bigiarini -

Sig.ra Pulze, cancelliere esperto, (dott.ssa Rizzo) e Dott.ssa Ruin , cancelliere esperto (dott. Bigiarini), personale situato in stanze attigue.

VPO dott.ssa Imbimbo – per attività extraudienza

Affiancati Isp. Petrone(dott.ssa Rizzo) e Mar.Ord. Iafano (dott. Bigiarini)

3' team

Dott.ssa Motta e dott. Mammucci

Dott.ssa Tozzo , cancelliere esperto(dott.ssa Motta) e Sigr.a Gloria Borghi, assistente giudiziario, (dott. Mammucci), situate nella stessa stanza.

VPO dott.ssa Favaretti- per attività extraudienza

Affiancati Ass. Inno (dott.ssa Motta) e Sovr. Bersanetti (dott. Mammucci)



Si è poi previsto che le segreterie penali dei sostituti procuratori si dovranno occupare delle incombenze di tutti i procedimenti (Mod 21, Mod 21 bis, Mod 44) sino ai provvedimenti conclusivi degli stessi adottati nella fase delle indagini preliminari, nonché delle incombenze relative ai Mod 45. Un assistente giudiziario (con L.104) è stato previsto si occupi di quanto incamerato dalla segreteria unica sino al giugno 23 non più operativa, nonché delle notifiche delle richieste di archiviazione totali ex art.408 cpp e degli adempimenti conseguenti relativi alle richieste delle parti (in caso il PM decida di operare archiviazione parziale senza quindi operare stralcio degli atti con formazione di nuovo procedimento, la richiesta di archiviazione sarà gestita dalla sua segreteria).

Un autista, oltre alle attività che già svolge quando libero dall'attività di autista, è stato previsto che operi le iscrizioni a Mod 21, Mod 21 bis, Mod. 44, Mod 45 al posto dell'ausiliario (ora in malattia e poi in pensionamento da ottobre 23) con esclusione delle iscrizioni dei procedimenti di turno esterno e di codici rossi che sono iscritti direttamente dalla segreteria del PM di turno esterno così come disposto dall'ods 13/23. La attività di iscrizione degli elenchi a Mod 44 viene fatta invece da una unità che è personale volontario. E' stato disposto che tutte le attività di iscrizione siano sotto la supervisione e coordinamento del direttore amministrativo e di un funzionario giudiziario responsabile delle segreterie penali.

E' stato previsto che i magistrati dei gruppi specialistici fasce deboli e PA/ambiente (1 e 3, dott.ssa Duò, dott.ssa Rizzo e dott.ssa Motta) potranno avvalersi anche di una unità, aliquota CC, di un tecnico della prevenzione Spisal e di un Ass. Polizia locale, distaccati, i quali continueranno anche con i relativi attuali compiti; una unità aliquota CC, attualmente alla segreteria dibattimento, solo in caso di arrivo di personale nuovo amministrativo, potrà riprendere le proprie attività provvedendo a completare (circa 600 procedimenti) quanto sinora incamerato in relazione ai procedimenti inviati da tutti i magistrati in precedenza e non espletati a seguito dell'inserimento in ausilio alla segreteria dibattimento, poi sarà di ausilio a tale gruppo di magistrati del gruppo specialistico 1 e 3; i magistrati dei gruppi specialistici reati economici e infortuni sul lavoro/caporalato (2 e 4, dott. Mammucci dott. Bigiarini, dott. D'Abrosca) potranno avvalersi di due unità aliquota GdF, nonché di una unità distaccato GdF, e di un tecnico distaccato Spisal, i quali continueranno anche con i relativi attuali compiti.

Rilevato altresì che tra gli adempimenti svolti dall'ufficio ricezione atti, operati da una unica unità autista che è stata posta all'ufficio iscrizioni, v'è quello della gestione del Portale Notizie di reato del S.I.C.P. relativamente agli atti che pervengono presso lo stesso e la successiva convalida e/o accettazione e considerato che vi è, per i motivi suddetti, la necessità, che detta attività venga gestita, analogamente a quanto avviene anche in altri uffici requirenti in analoghe condizioni, con l'aiuto



della Sezione di Polizia Giudiziaria nelle sue componenti costituite dalla Polizia di Stato, dall'Arma dei Carabinieri e dalla Guardia di Finanza con turni di avvicendamento individuati dai rispettivi Responsabili delle aliquote medesime, in successione temporale. Le urgenze di turno esterno e di codice rosso che pervengono al Portale NdR si è disposto che vengano verificate e scaricate anche dalla segreteria dell'Ufficio turno esterno urgenze qualora non già scaricate dalla polizia giudiziaria e portate alla segreteria di turno esterno per le iscrizioni; si è disposto che sia tenuto conto del numero progressivo dello scarico in apposito registro cartaceo, al fine di consentire a chi subentra di sapere a che punto è avvenuto lo scarico di notizie.

Dal 12 settembre 2023 sono entrati in servizio n. 2 nuovi assistenti giudiziari, che però non hanno esperienza di lavoro giudiziario provenendo da altre attività completamente diverse e quindi stanno svolgendo tirocinio (una unità è in tirocinio presso la segreteria dibattimento ove vi è un unico cancelliere e una unità è in tirocinio presso le segreterie penali in quanto da fine anno un assistente andrà in pensione e quindi subentrerà a tale vacanza).

1.4 Regime delle Notifiche

Come è noto per le notifiche di atti del pubblico ministero spesso è stata onerata la polizia giudiziaria e ciò soprattutto in situazioni di urgenza imposta dai tempi stretti dell'adempimento o nei casi di particolare delicatezza del procedimento, ad esempio quando vi sono indagati o imputati in misura cautelare.

Vi è peraltro, con l'entrata in vigore della Riforma Cartabia che in tema di notifiche ha sovvertito la regola generale precedente secondo cui la notificazione degli atti era appannaggio dell'ufficiale giudiziario, la possibilità di procedere alla notificazione degli atti ai sensi del nuovo art. 148 comma 1 c.p.p. a cura della segreteria del p.m. o della cancelleria del giudice con modalità telematiche o nei casi di urgenza per mezzo del telefono o telegrafo ai sensi dell'art. 149 c.p.p..

E' inoltre previsto all'art.157 ter comma 2 cpp – Notifiche degli atti introduttivi del giudizio all'imputato non detenuto - che l'A.G. possa utilizzare la polizia giudiziaria per le notifiche dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare, della citazione a giudizio ai sensi degli artt.450, comma 2, 456,552 e 601, nonché del decreto penale di condanna quando sia necessario per evitare la scadenza del termine di prescrizione del reato o il decorso del termine di improcedibilità di cui all'art. 344 bis o sia in corso di applicazione una misura cautelare ovvero



in ogni altro caso in cui sia ritenuto indispensabile e improcrastinabile sulla base di specifiche esigenze.

Nei casi inoltre in cui non è possibile procedere con modalità telematiche – ossia nei casi di assenza o inidoneità di un domicilio digitale del destinatario o per la sussistenza di impedimenti tecnici come previsto dall'art. 148 comma 4 c.p.p. – o in cui non si versi nell'ipotesi di cui all'art. 149 c.p.p. (notificazioni urgenti a mezzo del telefono e del telegrafo), la notificazione come è noto è disposta dall'autorità giudiziaria di regola per mezzo dell'ufficiale giudiziario salvo che la legge disponga altrimenti, nonché nei casi di cui al comma 4 dell'art. 148 c.p.p. e ai fini di cui all'art. 157 ter c.p.p., col mezzo degli uffici postali, potendo la polizia giudiziaria, ai sensi dell'art. 148 comma 6 cpp, essere utilizzata per le notificazioni nei soli casi previsti dalla legge e, quando lo richieda il p.m., nei casi di atti di indagine o provvedimenti che la stessa polizia giudiziaria è delegata a compiere (ad es. perquisizioni, sequestri) o è tenuta ad eseguire (ad es. ordinanza di applicazione di misure cautelari) e ciò per l'intento del legislatore di lasciare la polizia giudiziaria libera da impegni che non attengono al suo compito istituzionale di prevenzione e repressione dei reati con ricerca delle notizie di reati impedendone che vengano portati a conseguenze ulteriori.

Quest'Ufficio ha cercato di contemperare le esigenze legate alla mancanza cronica di risorse umane – sia negli uffici giudiziari e Unep che negli uffici di polizia giudiziaria – con un utilizzo accorto delle possibilità varie di notifica indicate dal legislatore mediante prassi virtuose nel rispetto della normativa vigente sopra richiamata e ciò nonostante le difficoltà gravi in cui versa la segreteria dibattimento, giacché è presente un solo cancelliere che quindi deve essere coadiuvato da personale della locale sezione di polizia giudiziaria (che viene sottratto ai compiti istituzionali per poter sopperire alla mancanza di personale amministrativo dando una mano ai servizi che pesano su tale ufficio), per cui la segreteria dibattimento a fatica riesce normalmente ad evadere l'ordinario e in caso di rinvii di udienza comunicati dal Tribunale fuori udienza con onere posto a carico dell'Ufficio di Procura per la controcitazione dei testimoni già in precedenza citati (a volte in tempi molto ravvicinati), vi è un notevole sovraccaricano a cui si fa fatica a fare fronte anche perché il personale amministrativo totale della Procura è come detto sopra di appena 16 persone su 30.

Si è pertanto richiesto al Tribunale - e in tal senso si è raggiunto un accordo che vale per il futuro - che in caso di rinvii e di necessità di controcitazione di testi della Procura già citati, provvederà la Procura solo per quelli non ancora ammessi, mentre per quelli già ammessi provvederà il Tribunale.



1.5 Sentenze ex art. 420 quater cpp

Per quanto concerne le sentenze ex art. 420 quater cpp di non doversi procedere per mancata conoscenza della pendenza del processo da parte dell'imputato, è da considerare che spesso il Giudice rivolge in sentenza l'incarico alla sezione di polizia giudiziaria presso la Procura della Repubblica di eseguire le ricerche dell'imputato per un periodo non superiore al termine previsto dall'art. 159 u.c. cp con obbligo di notifica personale allo stesso (spesso senza facoltà di subdelega).

Va osservato a questo proposito che la sezione di polizia giudiziaria è stata indicata dal legislatore all'art. 143 bis disp. att. cpp solo quale organo per l'inserimento della sentenza di cui all'art. 420 quater cpp nel Centro elaborazione dati, di cui all'articolo 8 della legge 1/4/1981 n. 121 e successive modificazioni, e che la medesima sezione di polizia giudiziaria, qualora fosse onerata anche delle ricerche materiali – tanto più senza facoltà di subdelega - non sarebbe in grado di occuparsi in maniera sistematica delle stesse in modo periodico sul territorio dell'imputato irreperibile (con interventi plurimi sui luoghi di residenza, ultimo domicilio, luogo lavoro ecc..) e degli altri incombenenti collegati ex art. 420 sexies cpp, tra cui la notifica a mani all'imputato se e quando rintracciato, essendo solitamente già sovraccaricata di incombenze, tenuto anche conto che gli Uffici di Procura normalmente si appoggiano alla Sezione per gli affiancamenti ai sostituti procuratori, per ausilio alle segreterie penali e dibattimento, per il Centro Intercettazioni Telefoniche, ecc.. (tanto più la Procura di Rovigo che ha solo n.16 unità di personale amministrativo in servizio su n. 30 in organico e un numero di addetti in pianta organica della sezione di polizia giudiziaria pari a 12 , inferiore al numero previsto per legge che dovrebbe essere pari al doppio dei magistrati in pianta organica e quindi 14).

Si ritiene, quindi, consono che per le ricerche periodiche dell'imputato irreperibile e gli altri incombenenti collegati – con esclusione degli adempimenti di cui all'art. 143 bis disp. att. cpp che sono a carico della sezione di polizia giudiziaria - sia onerata la polizia giudiziaria che è sul territorio, tutto ciò anche alla luce delle seguenti considerazioni, esposte anche formalmente con nota al Tribunale che ha, in seguito a tale interlocuzione disposto di conseguenza, con oneri rivolti se possibile alla pg esterna .

Le norme di cui agli artt. 420 bis comma quinto cpp e 420 quater comma terzo cpp onerano infatti rispettivamente la polizia giudiziaria della notifica personale (*“siano notificati personalmente”*) all'imputato dell'avviso di cui all'art. 419 cpp, della richiesta di rinvio a giudizio e del verbale d'udienza, nonché della ricerca e in caso di rintraccio della notifica personale della sentenza (*“ sia ricercata dalla polizia giudiziaria e , nel caso in cui sia rintracciata, le sia personalmente notificata la sentenza”*) : si tratta di attività di ricerca non coincidente con la ampiezza



dell'art.159 cpp, ma – e in attesa di possibile giurisprudenza di legittimità sul punto - la ricerca voluta dal legislatore non pare doversi limitare solo a quanto dispone già l'art. 143 bis disp. att. cpp, norma che prevede che quando il giudice emette la sentenza di cui all'art. 420 quater cpp, ne dispone la trasmissione alla locale sezione di polizia giudiziaria, per l'inserimento nel Centro elaborazione dati, di cui all'art.8 legge 1/4/81 n.121 e succ. modifiche.

Trattasi quindi di una attività di ricerca potenziale, nelle intenzioni del legislatore, che appare maggiore del semplice inserimento della sentenza al Ced a norma dell'art.143 bis disp att cpp, in quanto altrimenti nelle norme di cui agli artt. 420 bis comma quinto e 420 quater comma terzo cpp vi sarebbe stato il semplice rimando a quanto previsto dall'art.143 disp att cpp. .

Vi è, inoltre, in caso di rintraccio, la attività di notifica personale, la quale dovrà essere fatta con speditezza una volta rintracciata la persona al fine di evitare che si renda nuovamente irreperibile e quindi possibilmente dalla polizia giudiziaria sul territorio che ha rintracciato la persona, la ha fermata e deve essere in grado di notificargli materialmente gli atti, che deve poter scaricare da un sistema (esempio la sentenza emessa ai sensi dell'art. 420 quater cpp dove devono essere ben chiari e specificati il luogo e l'ora, oltrechè la data dell'udienza).

Va ricordato anche che la attività di ricerca di polizia giudiziaria degli imputati irreperibili, è comunque assai laboriosa giacché vi sono numerosi passaggi operativi da espletare, che vanno riepilogati di seguito per comprendere l'aggravio di lavoro in capo alle sezioni di pg qualora onerate di tali incombenzi.

Le sezioni di polizia giudiziaria solitamente operano nel seguente modo:

- 1) effettuano le ricerche dell'imputato, anche se dichiarato irreperibile, in via preliminare mediante la consultazione delle apposite banche dati (ANPR- INPS- SIDET prevalentemente tramite C.U.I. per gli imputati stranieri), provvedendo personalmente ovvero delegando, se vi è facoltà di subdelega, i comandi competenti per territorio; viene interrogato anche lo S.D.I. per verificare eventuali controlli sul territorio e la permanenza di eventuali rintracci inseriti in precedenza; la aliquota Carabinieri della sezione di pg inoltre interessa per le ricerche le competenti stazioni dislocate nel territorio, redigendo apposito verbale di vane ricerche in caso di irreperibilità.
- 2) nel caso in cui si accerti l'irreperibilità dell'imputato, si procede con l'inserimento in banca dati S.D.I. di un rintraccio per la notifica del provvedimento; viene inserito in banca dati delle FF.PP. tramite portale "SIS II" nota di rintraccio richiesto dell'autorità giudiziaria in ambito Schengen; le aliquote di Polizia di Stato delle sezioni di polizia giudiziaria trasmettono i relativi atti alla Questura di riferimento per l'importazione nel M.I.P.G. (archivio digitale), non sempre in possesso della locali sezioni, al fine del

reperimento del documento anche in orari in cui il personale della Sezione di P.G. non risulta in servizio; analogamente le aliquote dei Carabinieri, quando sono incaricate secondo i periodi di competenza, procedono con l'inserimento in banca dati S.D.I. di un rinvio per la notifica del provvedimento, successivamente trasmettono i relativi atti presso la Centrale Operativa Carabinieri di riferimento, avente reperibilità h24.

3) successivamente, dopo aver acquisito il C.U.I. in caso di cittadini stranieri, viene richiesto al Servizio Centrale di Polizia Scientifica il cartellino fotosegnalatico col quale vengono attivate le ricerche nel paese d'origine tramite l'Interpol, se è noto il luogo di nascita e non il solo Stato di provenienza: nel caso in cui, tramite Interpol, l'organo collaterale estero fornisca un luogo di residenza all'estero, l'Interpol lo comunica alla Forza di Polizia che ha curato l'inserimento del rinvio che, a sua volta, lo inoltra all'ufficio richiedente. Si precisa che l'organo collaterale estero non effettua in nessun caso l'attività di notifica.

4) In caso di sentenza ex art. 420 sexies cpp, che presuppone che l'attività di ricerca sia stata già effettuata in precedenza, le aliquote di polizia di stato delle sezioni di pg inseriscono il relativo rinvio inviando il provvedimento agli Uffici della Questura di riferimento per l'inserimento in apposito archivio al fine del reperimento dell'atto anche in orari in cui il personale della sezione di P.G. non presta servizio (solitamente sera e notte) e nello stesso modo procedono, quando sono nel periodo di competenza, le aliquote dei carabinieri trasmettendo copia degli atti alla propria Centrale Operativa. Si evidenzia che tutte le procedure e consultazioni preventivamente descritte sono nella piena disponibilità della Questura, Commissariati di P.S., Comandi e Stazioni Carabinieri e Nuclei della Guardia di Finanza del circondario.

Si precisa anche che:

- la aliquota dei Carabinieri della locale Sezione di PG ha comunicato di aver effettuato l'attività di ricerca su oltre 100 imputati per gli anni precedenti e che per l'anno in corso (2023) erano alla data della verifica (giugno 2023) già pervenute circa 80 richieste di ricerche da parte dell'Ufficio Gip/Gup e del Tribunale;

- la aliquota di Polizia di Stato della locale Sezione di PG ha comunicato di aver effettuato l'attività di ricerca su oltre 100 imputati per gli anni precedenti e che per l'anno in corso erano già pervenute a giugno circa 80 richieste di ricerche da parte del Gip/Gup e del Tribunale.

Capita inoltre non di rado che l'attività di ricerca venga inviata dalle cancellerie del Tribunale alla locale Sezione di polizia giudiziaria non con tempestività ma in ritardo rispetto alla data di emissione del provvedimento del Giudice e quando ciò accade – ad esempio la sezione precisa che vi sono invii operati a distanza di mesi rispetto al provvedimento del giudice e a ridosso



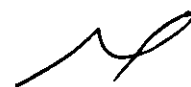
della successiva udienza – il personale della sezione di pg viene distolto da altre incombenze per cercare di adempiere comunque in tempi utili al Tribunale.

Si precisa altresì che l'aliquota della Polizia di Stato della locale sezione di pg non ha il collegamento col M.I.P.G. che, invece, consentirebbe l'implementazione dell'archivio direttamente dal personale della sezione senza la necessità, come è attualmente, di redigere una lettera accompagnatoria con allegati per ciascun imputato inoltrandola poi via pec alla Questura.

1.6 Modalità organizzative da adottare alla luce dell'entrata in vigore della legge n. 122/2023

Per quanto concerne le modalità organizzative da adottare alla luce dell'entrata in vigore della legge n. 122/2023 è stata tenuta una riunione con i magistrati dell'Ufficio sia per analizzare la attuale organizzazione della Procura di Rovigo sia per analizzare le linee guida nel frattempo emanate da altri uffici requirenti. Come è noto la L.n.122/23 da un lato ha previsto la possibilità di revocare l'assegnazione del procedimento al magistrato titolare da parte del Procuratore della Repubblica nel caso di mancato rispetto del termine dei tre giorni per l'assunzione delle informazioni da parte delle vittime dei reati di codice rosso e, dall'altro, ha previsto che i Procuratori Generali presso le Corti d'Appello, nell'ambito del loro generale potere di vigilanza, acquisiscano con cadenza trimestrale dalle Procure della Repubblica del distretto i dati sul rispetto del termine entro cui devono essere assunte tali informazioni e che gli stessi inviino al Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione una relazione almeno semestrale sul punto.

Le modalità di iscrizione e trattazione delle notizie di reato in materia di violenza di genere sono regolate, per quanto concerne l'organizzazione interna della Procura di Rovigo, dall'ordine di servizio n. 13/2023 del 17 maggio 2023 e dal Progetto Organizzativo, in base ai quali è previsto che le notizie di reato di c.d. codice rosso vengano tempestivamente scaricate e portate all'attenzione del magistrato di turno esterno, che provvede a disporre tempestiva iscrizione assegnandola a sé stesso. Subito dopo il PM di turno esterno valuterà e disporrà per iscritto, possibilmente il giorno dell'iscrizione della notizia di reato e, in caso di impossibilità per altre incombenze del turno esterno o per la sua presenza in udienza, comunque con tempestività appena gli è possibile, le prime indicazioni operative da farsi, direttamente o per delega alla polizia giudiziaria, e in particolare l'esame entro il termine di tre giorni dall'iscrizione della persona offesa e di chi ha presentato denuncia, salvo che la deposizione della p.o. sia già esaustiva, al fine di evitare il reiterarsi di assunzioni della p.o. che possono determinare anche inquinamento del ricordo, inutili contraddizioni e il fenomeno della c.d. vittimizzazione secondaria dovuto alla sofferenza di ripetere circostanze dolorose, nonchè salvo che sussistano imprescindibili esigenze di tutela di minori di anni diciotto o della riservatezza delle indagini,



anche nell'interesse della persona offesa (nel qual caso il magistrato emetterà comunque provvedimento scritto motivato con cui darà conto delle ragioni per le quali non ritenga necessario disporre l'audizione).

Il PM di turno esterno dispone altresì anche in relazione ad altre urgenze evidenziate nella notizia di codice rosso (ad esempio richiede misura cautelare urgente o dispone perquisizione o sequestro). Tali procedimenti resteranno assegnati al magistrato di turno esterno che faccia parte del gruppo 1, mentre se il magistrato di turno esterno che ha provveduto a tali incombenti non ne faccia parte, deciderà se trattenere in assegnazione definitiva il procedimento o inviarlo, con provvedimento scritto e motivato, al Procuratore per la riassegnazione ai magistrati del gruppo 1. Al riguardo il Procuratore, oltre ad aver invitato i Sostituti Procuratori al rispetto rigoroso del termine dei tre giorni di cui all'art. 362 co. 1 ter c.p.p., nonché a precisare in un foglio allegato alla scheda di iscrizione dei procedimenti, in una parte apposita, così da poter essere di facile evidenza, se sia stata disposta l'audizione della persona offesa o sia stato emesso provvedimento in cui si dia conto delle ragioni per le quali non ha ritenuto necessario disporla, ha rappresentato ai magistrati che, allo stato e salve diverse indicazioni che perverranno dalla Procura Generale, alla luce della previsione di cui alla l. 122/2023, stante l'impossibilità di operare controlli più capillari di tipo statistico per mezzo di estrattori dal SICP non essendovi ancora i sistemi informatici adeguati a ciò, il controllo del Procuratore sul rispetto del termine sarà operato, da un lato, attraverso la presa visione dei procedimenti inviati per la riassegnazione dai PM di turno che non sono dell'Area fasce deboli, i quali compilano il foglio dove indicano quanto hanno fatto o ritenuto di non fare nei casi delle eccezioni previste dall'art.362 comma 1 ter cpp in merito, dall'altro attraverso gli assenti previsti dalla normativa in caso di richieste cautelari e i visti previsti dal progetto organizzativo, nonché, dall'altro, attraverso le interlocuzioni frequenti che vi sono tra il Procuratore e tutti i Magistrati dell'Ufficio sia quotidiane e informali sia attraverso le riunioni dei magistrati sul tema che periodicamente saranno indette.

Si condivide e si richiama la impostazione di direttive e linee guida analoghe di altri uffici requirenti (ad esempio Procura di Tivoli 22/9/23) che hanno deciso, allo stato e in attesa di innovazioni informatiche ministeriali, di non introdurre sistemi di conteggio quali fogli excell o simili per raccolta di dati (con indicazione di date degli adempimenti e dei non adempimenti di cui all'art.362 comma 1 ter cpp in relazione ai numeri di ruolo di procedimenti per reati di codice rosso) che appesantirebbero ulteriormente le segreterie (quella della Procura di Rovigo assai ridotta come numero di personale data la alta scopertura sull'organico già insufficiente) e che comporterebbero una responsabilità del singolo cancelliere o assistente nel riportare manualmente dati con i conseguenti errori materiali, dati che sarebbero visionati dal Procuratore



in periodi successivi (ad esempio Procura Napoli Nord prevede versamento trimestrale di tali dati al Procuratore che quindi interverrebbe a correzione, in caso di omissione dichiarata dai dati, non nell'immediatezza), direttive che quindi hanno previsto in sintesi che :

- resta ferma l'ordinaria vigilanza del Procuratore della Repubblica sull'osservanza del termine previsto dall'art. 362, comma 1-*ter*, c.p.p., assicurata con le modalità seguenti:

- a)- vigilanza sulla verifica dell'osservanza della direttiva alla polizia giudiziaria;
- b)- vigilanza sull'iscrizione delle notizie di reato;
- c)- frequenti colloqui con i magistrati, sia nell'ambito dei procedimenti cui *riferire*, sia per le più svariate evenienze;
- d)- ogni altra modalità utile per la piena conoscenza dell'andamento dei procedimenti cd codice rosso fin dalla loro iscrizione;

vi è anche una vigilanza successiva, che conferma l'osservanza del termine, attraverso l'esame dei fascicoli su cui viene apposto l'assenso alle misure cautelari o il visto.

A seguito della l. n. 122/2023 la vigilanza continuerà ad essere costante, anche attraverso periodiche riunioni con i magistrati del gruppo di lavoro per esaminare l'osservanza delle direttive date e le eventuali criticità.

Non si ritiene quindi di adottare, allo stato, diverse modalità di esercizio della vigilanza per le ragioni esposte, anche in considerazione del fatto che ad oggi non è previsto un apposito campo al SICP per annotare quanto necessario in ordine all'osservanza del termine;

ovviamente ferme restando le determinazioni che si potranno assumere in via integrativa dopo le determinazioni adottate dal Procuratore generale in sede distrettuale per quanto invece concerne l'acquisizione con cadenza trimestrale dei dati sul rispetto del termine di cui all'art. 362 co. 1 *ter* c.p.p. da parte della Procura Generale.

In attesa di chiarimenti circa le modalità dell'acquisizione stessa, il Procuratore sottoscritto ha anticipato ai magistrati che valuterà se disporre, con futuro ordine di servizio, che le segreterie, al termine di ciascuna settimana di turno esterno o al massimo entro 15 giorni, provvedano a raccogliere e trasmettere allo stesso Procuratore i dati relativi all'adempimento suddetto per i procedimenti per i reati di c.d. codice rosso iscritti durante la settimana di turno esterno, in modo da poter esercitare il controllo sulle incombenze relative all'audizione della persona offesa in modo capillare (come detto in alternativa, stante l'impossibilità di esercitare il controllo attraverso la condivisione telematica dei provvedimenti in modalità Excel per mancanza degli strumenti informatici necessari collegati a SICP, il controllo sarà esercitato attraverso una supervisione costante del Procuratore, modalità che può ritenersi allo stato idonea tenuto conto del numero ristretto di Sostituti e del rapporto quotidiano tra i magistrati dell'ufficio).



2-Illustrazione di eventuali provvedimenti organizzativi adottati per affrontare efficacemente il quadro di riferimento normativo in parte mutato

2.1 Progetto organizzativo attuale ed allegati Ordini di Servizio e Direttive principali

Si allega (All.1) – e si rimanda a quanto ivi descritto per non appesantire l'esposizione - il progetto organizzativo di quest'Ufficio (proposta 29/8/2023/assemblea generale 14/9/23, che diverrà esecutivo il 30/9/23) con i relativi allegati Ordini di Servizio principali e Direttive principali, ove sono state adottate, con il nuovo panorama normativo, le soluzioni che si ritengono idonee per poter *“coniugare qualità e quantità delle decisioni per contenere gli effetti negativi della ragionevole durata dei processi sulla vita delle persone e sull'economia del Paese”*

Si riporta per comodità di consultazione l'indice del suddetto Progetto Organizzativo e gli argomenti trattati:

Premessa	Pag 1
Elementi individualizzanti del progetto organizzativo datato 19/4/21	Pag.7
Relazione ispettiva periodo 1/4/14- 31/3/19	Pg.11
Richiamo D.Lgs 106/2006 e Circolare PCSM Organizzazione Procure	Pag.11
Criteri assegnazione affari-	Pag13
Iscrizione della notizia di reato	Pag.13
Fascicoli iscritti a Mod 45	Pag.16
Gruppi di specialità	Pag.17
Turno interno/Sistema delle ventine	Pag.27
Turno esterno	Pag.29
Eccezioni ai criteri di assegnazione automatica	Pag.31
Distribuzione e partecipazione udienze	Pag.33
Affari civili e di volontaria giurisdizione	Pag.36
Affari in materia di crisi di impresa e di insolvenza, nonché in materia societaria	Pag. 38



Esecuzioni penali	Pag.38
Affari amministrativi	Pag.38
Misure di prevenzione personali e patrimoniali	Pag.39
Confisca diretta e per equivalente in casi particolari -Art.240 bis cp e altre norme che dispongono la confisca-Pag.40	
Negoziiazione assistita	Pag.40
Incombenti relativi a procedimenti non più pendenti, a procedimenti di magistrati trasferiti, a procedimenti di magistrati impediti per più di 15 giorni. Pag 41	
Incarichi e attribuzioni del Procuratore della Repubblica	Pag.42
Dovere di informare il Procuratore	Pag.45
Assenso	Pag.47
Visto	Pag.48
Revoca dell'assegnazione	Pag.50
Rinuncia dell'assegnazione	Pag.52
Termini indagini-Artt.415 bis e ter c.p.p.-Elenchi- Art.127 disp. att. c.p.p.	Pag.52
Impugnazioni	Pag.56
Intercettazioni	Pag.57
Rapporti con gli Organi di informazione	Pag.61
I Vice Procuratori Onorari	Pag.65
Polizia Giudiziaria e i rapporti con i Magistrati	Pag.69
Criteri di priorità nella trattazione dei procedimenti	Pag. 69
Ferie dei magistrati	Pag.71
Pari Opportunità e misure a tutela gravidanza, genitorialità, malattia	Pag. 73
Comunicazioni interne all'Ufficio-Conoscenza legale dei provvedimenti	Pag. 75
Deleghe	Pag.75



Riunioni

Pag. 77

Obiettivi dell'Ufficio

Pag. 78

Per quanto riguarda i principali Ordini di Servizio organizzativi si riporta per comodità di lettura il seguente riepilogo:

OdS n.13/2023 relativo a *Iscrizione notizie di reato, Iscrizione notizie di Codice Rosso e primi adempimenti*;

OdS n.16/2023 del 24/3/2023 relativo a *Comunicazioni ex art.335 cpp*;

OdS n. 19⁸/2023 del 29/5/2023 relativo alla *Formazione dei gruppi di lavoro specialistici*;

OdS n.18/2023 del 5/6/2023 relativo a *Ristrutturazione Segreterie dei Sostituti Procuratori e rimodulazione attività ricomprese, Attività iscrizione notizie , Portale Notizie di Reato*;

OdS n.21/2023 del 9/6/2023 relativo a *Ufficio di Collaborazione del Procuratore ex artt. 1 e 2 D. Lgs n.116/2017, Organizzazione Attività extra-udienza VPO, Criteri di corresponsione delle indennità spettanti ai VPO per lo svolgimento delle attività extra-udienza*;

Si riportano, sempre per comodità di lettura, le seguenti principali Direttive organizzative emesse:

Direttiva del 22/5/23 relativa a *Indicazioni operative su Invio atti al Portale Notizie di Reato da parte della polizia giudiziaria, -Indicazioni operative codici rossi*;

-Direttiva del 20/6/2023 relativa a *Denunce Ignoti con comunicazioni singole per alcuni reati - Invio alla Procura della Repubblica di Rovigo di elenchi di denunce contro ignoti ex art. 107 bis disp. att. solo per reati per cui non vi sono adempimenti da compiere e non vi è richiesta di avviso ex art. 408 cpp da parte della persona offesa*;

-Direttiva n.26 del 21/6/2023 relativa a *Adempimenti conseguenti alla fase di conclusione delle indagini artt. 415 bis e ter c.p.p. e su elenchi art.127 disp. att. cpp - D.Lgs n.150 del 10/10/2022*;

-Direttiva del 26/6/2023 relativa a *1-Corretta e completa compilazione del Portale Notizie di Reato, 2- FNRC (Fatto non costituente reato) : solo quando NON vi è "la rappresentazione di un fatto, determinato e non inverosimile, riconducibile a una fattispecie incriminatrice" , 3- Perquisizioni di iniziativa ex art.103 DPR 309/90 ed ex art. 41 TULPS, 4-Perquisizioni di iniziativa ex art.33 L. n.4/1929 , 5-Perquisizioni di iniziativa ex art. 352 cpp e possibilità di*

⁸per errore della segreteria nella protocollazione il numero dell' OdS è successivo all'OdS n.18/23, sebbene emesso in data anteriore



opposizione nel caso di perquisizione negativa, 6-Corretta e tempestiva iscrizione a Registro notizie di reato;

Nel progetto organizzativo si sono attuate sostanzialmente le soluzioni organizzative⁹ presentate al momento della domanda per la nomina, con le seguenti differenze:

1-la suddivisione dei reati specialistici in n. 4 gruppi anziché in n. 3 gruppi, in quanto a seguito della riunione con i sostituti dell'Ufficio del 9/5/23 si è deciso che n.4 gruppi consentivano meglio di articolare la distribuzione specialistica (si cfr. OdS n.19/23 allegato al progetto organizzativo);

2-la riduzione della categoria di atti su cui apporre i visti in considerazione di una migliore e più agevole gestione dell'Ufficio alla luce anche delle indicazioni emerse in sede di analisi del CSM dei vari progetti organizzativi, tra cui quello di Mantova, ufficio diretto dalla sottoscritta sino al 16/3/23, e in considerazione dei lavori preparatori per la revisione della Circolare sulla organizzazione delle Procure di cui alla Pratica del 5/6/2023 sul c.d. "Albero delle Procure" comunicata ai vari uffici;

3-le modifiche normative di cui alla legge n.71 del 17/6/2022 e del decreto legislativo n.150/2022;

Il progetto organizzativo ha ovviamente considerato l'estensione e la popolazione del territorio ricompreso nel circondario¹⁰ che ha una superficie di chilometri quadrati complessiva di 2.397,5 (di cui 1819 Km2 per la Provincia di Rovigo e 578,5 Km2 per i comuni della Provincia di Padova ricompresi nel circondario della Procura di Rovigo), nonché 399.750 abitanti (di cui 294.937 per la Provincia di Rovigo e 194.813 per i comuni della Provincia di Padova ricompresi nel circondario della Procura di Rovigo), nonché il numero di imprese che sono riportate nel sito della Camera di Commercio della Provincia e la specificità del territorio sotto il profilo socioeconomico, il tipo di criminalità del territorio – prevalentemente reati predatori e di codice rosso, reati in materia di violazione della normativa sugli stupefacenti, truffe, reati fiscali ed economici, reati edilizi, reati con violazione della normativa antinfortunistica - come si evince dai dati estrapolati in via informatica per tipologia di reato, nonché da quelli comunicati in

⁹ era stato detto nella proposta organizzativa presentata in sede di domanda di nomina che la stessa andava letta in un'ottica di possibile miglioramento in linea con gli obiettivi già prefissati nel progetto esistente;

¹⁰ vi è stata l'attribuzione alla Procura della Repubblica di Rovigo di ulteriori 33 Comuni, sottratti dal carico della Procura di Padova (in precedenza facenti parte dell'ufficio giudiziario della Sezione distaccata di Este del Tribunale di Padova) e annessi al circondario di Rovigo, che così ha avuto rispetto agli originari 50, su cui era calibrata la pianta organica di 30 persone, altri comuni arrivando a totale 83 Comuni (oggi 80 a seguito dell'accorpamento territoriale di alcuni comuni).



occasione delle relazioni per l'inaugurazione dell'anno giudiziario, altresì dai dati complessivi che si evincono dai flussi dei procedimenti pendenti, sopravvenuti ed esauriti per gli anni 2019/2023 nei registri Mod 21, Mod 21 bis, Mod 44, Mod 45 ; tiene conto altresì della organizzazione del Tribunale, speculare ufficio giudiziario, e dei dati risultanti dall'ultimo DOG. E' stato redatto inoltre tenendo conto delle risorse umane disponibili e quindi considerando la pianta organica dei Magistrati togati (n.1 Procuratore e n.6 Sostituti Procuratori, tutti in servizio) ed onorari (n. 8 VPO, di cui solo n. 3 in servizio), del Personale amministrativo (n.30 unità, di cui solo n. 16 in servizio), della Sezione di Polizia giudiziaria composta da tre aliquote, Carabinieri (n.5 unità), Polizia di Stato (n.5 unità) e Guardia di Finanza (n.2 unità), per un totale di n.12 unità anziché di almeno n.14 come dovrebbe essere ex art.6 comma 1 disp att. cpp. degli aggregati di polizia giudiziaria (n. 5 unità, di cui due di GdF, uno di polizia locale per sole 18 ore sino al novembre 2023, poi 24 ore, due tecnici prevenzione dell'AUSSL).

Sono state considerate tra le possibili soluzioni organizzative quella che riuscisse meglio, in considerazione della grave e perdurante carenza di risorse umane e dell'aumentare degli adempimenti derivanti dalle modifiche normative introdotte con la riforma Cartabia, a garantire la tempestiva presa in carico delle notizie di reato, consentendo la valutazione tempestiva delle urgenze e dei codici rossi, nonché assicurando una equa ed automatica distribuzione del lavoro, nonché al contempo una concreta ed effettiva assistenza dei magistrati sia per le notizie ordinarie che per quelle specialistiche; altresì che vi fosse una adeguata e tempestiva valutazione delle incombenze e adempimenti derivanti dalla partecipazione alle udienze.

Tutto ciò quindi con l'obiettivo di creare una organizzazione del lavoro che potesse consentire all'Ufficio di affrontare tempestivamente il carico di notizie pendenti e sopravvenute nonostante il poco personale amministrativo presenti in servizio (16 su 30, con copertura del 44%), le poche unità di polizia giudiziaria in sezione (12 anziché 14), i pochi magistrati onorari a disposizione per le udienze e le altre attività a loro delegabili (3 su 8, con copertura del 62%), altresì la pianta organica dei magistrati togati (7) non dimensionata al carico effettivo del lavoro in conseguenza dell'ampliamento del circondario della Procura di Rovigo con 33 comuni della bassa padovana per la soppressione di uffici giudiziari periferici.

E' ovvio che in tale situazione di carenza di risorse umane risulta molto difficile la ordinata ed efficace gestione di tutti i servizi delicati che un Ufficio requirente deve svolgere per poter garantire alla collettività il servizio di giustizia con i tempi e i modi stabiliti dal legislatore e che purtroppo, essendo tali carenze permanenti da tempo oramai, non è possibile sempre tamponare le assenze come se si fosse in momentanea situazione emergenziale.



Si precisa inoltre che i magistrati dell'Ufficio hanno operato le seguenti scelte, a seguito della riunione e di interpello, in adesione ai gruppi specialistici dagli stessi preferiti con comunicazioni mail conservate a protocollo dalla segreteria generale:

Dott.ssa Duò, Dott.ssa Rizzo e Dott.ssa Motta scelta dei gruppi 1 e 3 (reati fasce deboli, codici rossi, ambiente, edilizia e urbanistica, alimenti, P.A. e gli altri reati affini specificati nell'indicazione dei gruppi),

Dott. Mammucci, Dott. D'Abrosca, Dott. Bigiarini scelta dei gruppi 2 e 4 (reati economici, fiscali, fallimentari, infortuni sul lavoro, caporalato, e gli altri reati affini specificati nell'indicazione dei gruppi).

Di tali gruppi specialistici coordinatore è il Procuratore della Repubblica, assieme a Dott.ssa Duò che ha risposto ad interpello per coordinatore con il Procuratore dei gruppi 1 e 3, nonché assieme a Dott. Mammucci che ha risposto ad interpello per coordinatore con il Procuratore dei gruppi 2 e 4 (l'interpello e le dichiarazioni di disponibilità date dai suddetti magistrati sono a protocollo).

2.2. Applicazione del decreto legislativo 8 novembre 2021 n. 188 e soluzioni organizzative

Per quanto concerne la normativa in tema di rapporti con la stampa si precisa che questo Procuratore presta la massima attenzione alla corretta applicazione della stessa anche dalla polizia giudiziaria.

Segnala le seguenti principali criticità.

Difficoltà pratiche operative sono quelle derivanti dal fatto che il Procuratore può tenere rapporti con gli organi di informazione in materia di procedimenti penali del proprio ufficio solo per mezzo di comunicati scritti o conferenze stampa, venendo meno la possibilità di comunicare oralmente, cosa che invece consentirebbe - ovviamente con il riserbo necessario e con il rispetto di tutti i principi dettati dalla direttiva sulla presunzione di innocenza - una fluidità e tempestività della corretta informazione, evitando quella ingessatura di rapporti che il sistema attuale comporta, senza effettivi vantaggi per la collettività avente diritto ad essere informata nel rispetto dell'art. 21 della Costituzione, diritto che è da bilanciare con il diritto costituzionale alla tutela della riservatezza delle persone coinvolte.

Va anche considerato che i giornalisti, soprattutto le testate locali, periodicamente cercano un contatto con l'Ufficio giudiziario, generalmente per chiedere conferma di notizie che hanno già appreso da altra fonte, ad esempio in caso di arresti, fermi o decessi o esecuzione di misure cautelari o incidenti accaduti con aspetti di rilevanza penale ovvero per sapere come si è concluso un rito direttissimo ovvero una udienza in processi di rilievo per la opinione pubblica o per la



comunità locale e l'impossibilità di comunicare oralmente porta certamente ad un vulnus del diritto costituzionale della collettività ad essere tempestivamente e correttamente informata.

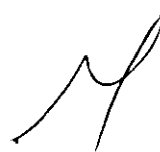
Ad oggi non sono state tenute conferenze stampa dal Procuratore e sono stati emessi pochi comunicati autonomi, mentre sono stati invece autorizzati su richiesta della polizia giudiziaria, con comunicazione motivata messa a protocollo, plurimi comunicati stampa in tutti i casi in cui si è ritenuto che la notizia avesse una specifica rilevanza pubblica anche in rapporto alla comunità territoriale e in limitati casi anche per favorire, dalla pubblicità della notizia, degli sviluppi investigativi.

L'autorizzazione è stata data, quasi sempre, solo dopo aver invitato più volte la polizia giudiziaria, che volta per volta richiedeva l'autorizzazione, a riscrivere i comunicati proposti perché non rispettosi della normativa sulla presunzione di innocenza, e in determinati casi avendoli dovuti riscrivere personalmente in maniera sobria e contenuta non avendo la polizia giudiziaria interessata inviato, neppure dopo più stesure, comunicati che avessero i canoni richiesti.

I comunicati sono infatti stati in molti casi rielaborati dal Procuratore affinché fossero ispirati, nella tecnica espositiva, a criteri di chiarezza, sinteticità e tempestività, nonché contenessero solo informazioni di effettivo interesse pubblico e non comportassero affermazioni implicanti sicura responsabilità, essendo la fase quella delle indagini.

Ciò ha comportato ulteriore attività supplementare per il sottoscritto Procuratore, giacché le richieste da parte delle varie polizie giudiziarie di essere autorizzate all'invio di comunicati stampa per attività eseguite, sono state frequenti e hanno riguardato in genere molteplici attività di polizia giudiziaria compiute, utilizzando lo stesso metro di giudizio che la polizia giudiziaria utilizzava in precedenza quando era solita comunicare alla stampa ogni attività anche al fine di pubblicizzare la presenza della singola forza dell'ordine sul territorio.

Dal giorno della presa di possesso in quest'Ufficio (17/3/23) sono state richieste plurime autorizzazioni al Procuratore per comunicare alla stampa vari esiti di indagine – e non solo per reati di rilevante clamore sociale ma anche per reati di interesse della comunità locale, quali codici rossi, furti, truffe, spaccio di droga, oppure ove fosse avvenuto un arresto ovvero la avvenuta esecuzione di misure cautelari o la avvenuta esecuzione di attività di indagine non più coperta da segreto quali perquisizione e sequestri ovvero il completamento di indagini già seguite in precedenza dalla stampa con avvenuta notifica di avvisi 415 bis, la avvenuta esecuzione di ordini di carcerazione.



A tal fine sono stati avviati dalla polizia giudiziaria contatti ripetuti con il sottoscritto Procuratore per le suddette ragioni, essendo in molti casi la polizia giudiziaria impreparata a confrontarsi in maniera rigorosa con la normativa in materia.

Le autorizzazioni di comunicati, richieste dalla polizia giudiziaria al Procuratore, sono state inoltre connotate da necessità di tempestivo riscontro, avendo le forze dell'ordine indicato nelle varie richieste di autorizzazione che intendevano comunicare nell'immediatezza la notizia alla stampa, pertanto inviando anche in ore serali al Procuratore le richieste di autorizzazione di diffusione di comunicato stampa, anticipandole con una telefonata e inviando comunicazione per whatsapp, oltretutto per posta elettronica, intendendo la polizia giudiziaria ottenere il risultato di poter inviare i comunicati stampa così autorizzati con tempestività, sia per assicurare il doveroso diritto alla informazione in osservanza dell'art.21 Costituzione, sia al fine di evitare che la notizia uscisse ugualmente da qualche altra fonte in maniera distorta o senza dare risalto alla attività svolta dalla polizia giudiziaria.

Salvo in un caso di notizia diffusa senza richiesta di autorizzazione al comunicato, di cui si è chiesta relazione tempestiva alla pg interessata, non vi sono state violazioni - allo stato conosciute - dei rapporti doverosi da tenere con il Procuratore per la richiesta di autorizzazione al comunicato, né vi sono state violazioni delle autorizzazioni concesse.

Vi è da sottolineare che in vari casi vi è stato comunque un cambiamento della notizia riportata o la mancata rappresentazione della fase processuale, come richiede la normativa: invero sono stati visionati in alcuni casi articoli di giornale che non riportavano in maniera esatta la notizia come autorizzata, bensì contenevano particolari non inseriti nel comunicato ovvero omettevano snodi processuali che invece erano stati specificati nel comunicato per la esattezza della notizia. I comunicati richiesti dalla polizia giudiziaria ed autorizzati vengono messi a protocollo assieme alla corrispondenza intercorsa e conservati in una rubrica e si precisa che nei comunicati autorizzati - o autonomamente emessi - non viene mai indicato il nome dell'indagato, neppure le iniziali.

Si sottolinea che in un ufficio sottodimensionato come risorse umane, quale è la Procura di Rovigo, vi è notevole difficoltà a riuscire a valutare con tempestività e compiuta cognizione di causa, ai fini della autorizzazione che viene richiesta con frequenza dalla polizia giudiziaria, i comunicati quotidianamente inoltrati: ciò sia sotto il profilo del contenuto, dovendo verificarne la esatta corrispondenza agli atti del procedimento, sia sotto il profilo del tenore lessicale del comunicato predisposto dalla polizia giudiziaria e sottoposto all'autorizzazione del Procuratore, comunicato che descrive spesso con enfasi non in linea con la direttiva sulla presunzione di innocenza la notizia che si vorrebbe rivolgere alla opinione pubblica e che contiene spesso

espressioni non conformi alla normativa in vigore, sia sotto il profilo del rispetto della privacy di soggetti non oggetto dell'investigazione, che vengono a volte ugualmente menzionati nella bozza del comunicato inviato per la autorizzazione, sia infine sotto il profilo della valutazione della rilevanza pubblica, in quanto spesso si tratta di notizie che hanno significato solo in ambito locale e che comunque la polizia giudiziaria richiede ugualmente di comunicare all'esterno per la ricaduta sulla comunità locale e per l'evidenza della tutela del territorio da parte della polizia giudiziaria, sia infine sotto il profilo fondamentale del segreto istruttorio in quanto a volte la bozza di comunicato contiene anche parti coperte da segreto in quanto non vi è ancora stata la discovery per dette parti della notizia.

Quest'Ufficio, dalla presa di possesso del sottoscritto Procuratore ad oggi, non ha mai dato copia della ordinanza di cui all'art.292 cpp (sebbene in un caso richiesta) e si ritiene che il riferimento all'art. 52 d.lgs n.196/2003, tanto più con la sottolineatura contenuta in una nota del Sig. Procuratore Generale della Cassazione del 10/3/22 alla particolare attenzione che dovrà essere posta all'eventuale oscuramento dei dati anche quando non relativi all'indagato ai fini della tutela della vittime, renda maggiormente difficile la valutazione della opportunità a rilasciare copia dell'ordinanza suddetta, ritenendo che comunque non si tratti di un obbligo, ma di una possibilità. Si ribadisce che spesso le notizie sulla stampa appaiono ugualmente e che si ipotizza siano veicolate da canali diversi da quelli istituzionali, per cui si esprime una valutazione non positiva dell'impatto complessivo della normativa che non appare volta a garantire, per via degli inconvenienti osservati, una completa, equilibrata e autentica corretta informazione.

3. Valutazione sul contributo fornito alla giurisdizione della magistratura onoraria

Si rimanda espressamente e per brevità di esposizione allo specifico paragrafo del progetto organizzativo allegato per la organizzazione dei magistrati onorari presso la Procura di Rovigo (pag.65) e all'OdS n.21/23 allegato. Essendo solo 3 (su 8 in organico) i VPO in servizio, sono prevalentemente impiegati nelle attività di udienza rispetto alla attività extra udienza, per cui il loro apporto si concentra nel supporto ai magistrati togati in ordine allo svolgimento delle udienze monocratiche per reati cui possono essere delegati i VPO (oltrechè per udienze di GdP).

4. Quadri statistici per ricostruzione della criminalità nel distretto e procedimenti di rilievo

Si allegano (All.3) i quadri statistici richiesti in formato excell, al fine di consentire la ricostruzione di un quadro organico dell'andamento della criminalità nel distretto.



Si segnala che vengono richiesti a livello ministeriale solo i dati delle violenze sessuali e degli atti persecutori, mentre sono tuttora non richiesti dalle griglie gli altri reati di codice rosso, in primis il reato di maltrattamenti che è ipotesi grave e numericamente rilevante; si fa inoltre riferimento per gli altri aspetti riguardanti l'impegno dell'Ufficio per i codici rossi alla disciplina organizzativa contenuta nell'OdS n.13/23 (allegato al progetto organizzativo), nel quale si organizza in maniera da rendere sempre più tempestiva e rapida l'evasione dei compiti tempestivi assegnati dal legislatore al magistrato, in primis quello di cui all'art.362 comma 1 ter cpp.

Per quanto concernenti gli infortuni sul lavoro, quest'Ufficio si ispira alle modalità organizzative adottate dagli altri uffici del distretto per il contrasto di tale fenomeno, ivi compresa l'adozione di eventuali buone prassi e protocolli operativi, anche ai fini del controllo del numero e dell'esito dei relativi procedimenti, cercando di omogeneizzare la tipologia di investigazioni degli spisal competenti per il territorio.

Per quanto concerne i reati di truffa di cui all'art.640 c.p. gli stessi sono nel periodo considerato in numero pari a n. 456, di cui aggravata pari a n. 7 per art.640 bis cp (a danno di Stato e enti pubblici) e n. 34 per art.640 comma 2 c.p. (il dato statistico risente della mancata corretta compilazione dei quadri per cui potrebbe essere che vi siano più truffe aggravate in quanto le truffe totali sono 456 e sarà richiamata per il futuro la massima attenzione da parte delle segreterie nella compilazione dei quadri a sicp per una corretta estrazione statistica).

Per quanto riguarda procedimenti da segnalare per rilevanza, iscritti nel periodo oggetto della relazione per l'inaugurazione anno giudiziario, si indicano i seguenti:

-N. 514/22 R.G.N.R. - Mod. 44: a carico di IGNOTI (Artt. 575 c.p.) tuttora in fase di indagine. Il procedimento è stato aperto a seguito del rinvenimento nel fiume Po, all'altezza di Occhiobello (RO), in data 04.04.2022, di un borsone con all'interno il corpo di una giovane donna priva di testa e mani. Al fine di provvedere all'identificazione della salma, in assenza di denunce di persone scomparse compatibili, si è provveduto ad inviare alcuni campioni di DNA negli Stati Uniti, al fine di verificare la sussistenza di eventuali *match* con il materiale biologico raccolto nelle banche dati americane. Tale attività ha consentito di ottenere indicazioni più precise sull'origine geografica della vittima e di individuare un lontano parente in Canada. Sono ancora in corso le indagini volte ad ottenere eventuali informazioni nella disponibilità di quest'ultimo che consentano di identificare compiutamente la donna.

N. 1855/22 RGNR -Mod 21 già con sentenza di primo grado: caso di omicidio volontario (art. 575 c.p. senza aggravanti) avvenuto nella notte del 10/7/2022 ai danni di un cittadino marocchino da parte di un suo connazionale. In particolare la vittima perdeva la vita a seguito di un'emorragia acuta e massiva rapidamente evolutiva verso uno shock, indotta da plurime e politopiche ferite da arma bianca (coltello da cucina) coinvolgenti gli arti superiori, l'addome e l'arto inferiore di sinistra. Tale emorragia ha determinato un arresto cardiaco irreversibile in pochi minuti. Dopo una breve fuga, l'uomo veniva catturato e sottoposto a fermo del p.m. L'imputato ha scelto il rito abbreviato ed è stato condannato ad una pena finale di anni 9 mesi 4 di reclusione

N. 2223/22 RGNR – Mod 21 già con sentenza di 1° grado, imputata KURTI Nadire; procedimento avente ad oggetto l'efferato omicidio di KURTI Shefki da parte della moglie con conseguente depezzamento del cadavere; nel corso delle indagini è stata accertata la colpevolezza della moglie della vittima, con successiva confessione della donna e applicazione di una misura cautelare di tipo custodiale a carico di quest'ultima; KURTI Nadire è stata successivamente condannata in primo grado dalla Corte d'Assise di Rovigo alla pena di anni 14 e mesi sei di reclusione con il riconoscimento della seminfermità.

N. 2963/22 R.G.N.R. – Mod 21 ancora in fase di indagine iscritto per art. 630 c.p., 584 c.p. e 586 c.p., artt. 411 e 412 c.p., a carico di T.A. indagato. Trattasi di una indagine molto complessa relativa alla scomparsa di una giovane donna, Greta SPREAFICO, la cui vicenda ha avuto notevole risalto mediatico, per essersene occupate le principali reti televisive nazionali, soprattutto nella nota trasmissione "Chi l'ha visto?".

Le indagini sulla scomparsa della donna hanno avuto inizio in data 6.6.2022 con l'attività di iniziativa effettuata dalla Stazione Carabinieri di Porto Tolle, allertata da una telefonata di un avvocato che seguiva gli interessi di Spreafico Greta. Le indagini svolte sono state molto approfondite ed è a disposizione della S.V. un riassunto dettagliato che viene inviato in allegato separato (All.2), sia perché sono ancora in corso le indagini, sia per non appesantire la presente trattazione.

Il corpo di Greta non è stato trovato e neppure la sua autovettura, nonostante le approfondite ricerche svolte anche con l'ausilio della Prefettura - attivatasi in sinergia con questo Ufficio per riscontare le richieste del Commissario per le persone scomparse – che hanno visto il coinvolgimento anche dei corpi speciali dei Vigili del fuoco e della Protezione Civile, senza alcun esito.



N. 1011/23 RGNR – Mod 21 in fase di indagine; procedimento avente ad oggetto il decesso di HANNAOUI Rkia per un colpo di pistola alla testa. Nel corso della indagini, emergeva la responsabilità del figlio più piccolo della donna (di soli otto anni) nella causazione dell'evento; in particolare, emergeva come il bambino avesse prelevato la pistola incustodita dall'abitazione del vicino di casa S. G. e avesse poi sparato e colpito mortalmente la madre. La posizione del minore veniva, quindi, trasmessa alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Venezia, mentre S. G. veniva indagato dalla Procura di Rovigo per i reati di cui agli artt. 20 bis co. 2 L. 110/1975 e artt. 113- 40 cpv.- 589 c.p., procedimento attualmente in fase di definizione con avviso ex art. 415 bis c.p.p.

N. 984/22 RGNR Mod. 21: a carico di I.G. + altri (Artt. 110 e 628). Il procedimento concerne una rapina in abitazione nel centro di Rovigo avvenuta in data 12.02.2022 ai danni di una giovane donna ad opera di due soggetti inizialmente ignoti. Le minuziose indagini della Squadra Mobile della Questura di Rovigo (anche tramite prelievo e confronto di materiale biologico con i reperti raccolti sulla scena del crimine) hanno consentito di individuare gli autori del reato in una coppia di coniugi, i quali, a seguito della ricezione degli avvisi ex art. 360 c.p.p. per gli accertamenti irripetibili di tipo biologico, hanno lasciato il territorio nazionale. Nelle more il G.i.p. presso il Tribunale di Rovigo, su richiesta di questo Ufficio, ha emesso ordinanza di custodia cautelare in carcere e MAE nei confronti di entrambi. In data 12.05.2023, a seguito di un'intensa attività di collaborazione con l'A.G. francese competente e l'emissione di un O.E.I., i due latitanti sono stati tratti in arresto e ricondotti in Italia in esecuzione della misura cautelare.

N.605/23 RGNR – Mod 21: procedimento relativo ad una rapina, una tentata rapina e lesioni aggravate commessi nello stesso giorno e dagli stessi soggetti, ai danni di due diverse persone offese (una delle quali anziana). Le indagini – consistite nel raccogliere le testimonianze delle vittime ed operare un riconoscimento fotografico quasi nell'immediatezza dei fatti, nonché nell'acquisizione delle immagini di videosorveglianza presenti in uno dei luoghi in cui si è consumato il delitto di tentata rapina, hanno consentito di chiedere ed ottenere due misure cautelari custodiali, attualmente in essere. Il procedimento è stato definito con richiesta di rinvio a giudizio.

N. 3799/22 RGNR – Mod 21 imputato F. F.; procedimento avente ad oggetto la violenza sessuale commessa dall'indagato nei confronti della figlia per il quale veniva tratto in arresto in condizione di *quasi flagranza* e sottoposto alla misura della custodia cautelare in carcere; il



procedimento è stato definito con una sentenza di condanna in primo grado in seguito alla scelta di rito abbreviato da parte dell'imputato).

N. 01/2023 RGNR – Mod 21 imputato B. A.; procedimento avente ad oggetto un tentativo di violenza sessuale in danno di un minore degli anni dieci, nell'ambito del quale veniva applicata la misura degli AA.DD. nei confronti dell'indagato; il procedimento è stato definito con una sentenza di condanna in primo grado in seguito alla scelta di rito abbreviato da parte dell'imputato.

N. 529/23 RGNR Mod 21 Imputato P.S.; il procedimento riguarda un grave episodio di aggressione con un liquido corrosivo da parte dell'indagato nei confronti dell'ex compagna: dopo aver acquisito elementi a carico di P.S., quest'ultimo decideva di confessare, sottoponendosi ad interrogatorio dinanzi al P.M., e veniva successivamente applicata nei suoi confronti la misura cautelare degli arresti domiciliari con applicazione del braccialetto elettronico; il procedimento è stato attualmente definito con decreto di giudizio immediato a carico dell'imputato per i delitti di cui agli artt. 612 bis co. 1 e 2 c.p. e 56 - 583 *quinquies* c.p.;

N. 667/23 RGNR Mod 21 – Imputati F. Z. + altri; procedimento avente ad oggetto sodalizio criminale dedito al compimento di furti in abitazione, nell'ambito del quale venivano applicate cinque misure cautelari personali di tipo custodiale; per l'unica posizione attualmente pendente presso la Procura di Rovigo (ovvero quella di F. Z./le altre sono oggetto di altri procedimenti trasmessi per competenza presso le AA.GG. di Ferrara e Venezia ex art. 27 c.p.p.) è stato emesso decreto di giudizio immediato;

N.963/22 RGNR – Mod 21: procedimento in materia di circonvenzione di persone incapaci, i due imputati, abusando dello stato di particolare vulnerabilità in cui versava la vittima anziana classe 1923 (anche se non interdetta o inabilitata ma con patologie legate all'età, quali deficit mnemonici e declino cognitivo dovuto a demenza senile/alzheimer), la inducevano a compiere atti di disposizione del proprio patrimonio pregiudizievoli per sé stessa quando era in vita e, dopo la sua morte, pregiudizievoli per gli eredi; in particolare, la inducevano ad effettuare i movimenti dal proprio corrente del valore complessivo di € 103.054.00. Il procedimento è stato definito con richiesta di rinvio a giudizio.

N. 2276/22 R.G.N.R. – Mod 21 (n. 1898/22 R.G. Gip e n. 54/23 R.G. Dib.): procedimento relativo a minacce gravi poste in essere nei confronti della propria madre dall'indagato



BALLABEN Nicola, già condannato per i reati di cui agli artt. 612 bis, 629 e 387 bis c.p. nei confronti della stessa. In data 16 agosto 2022 è stata presentata richiesta di misura cautelare (allontanamento dalla casa familiare e divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla vittima), accolta dal g.i.p. con ordinanza del 18 agosto 2022. Il procedimento è stato definito con sentenza di condanna il 24 marzo 2023.

N. 3049/22 R.G.N.R. Mod 21 (n. 2534/22 R.G. Gip e n. 72/23 R.G. Dib.): procedimento relativo a un grave caso di maltrattamenti in famiglia, consistiti in numerosi atti di violenza posti in essere dall'indagato in danno della convivente, culminati con un'aggressione a seguito della quale la donna riportava una frattura dell'orbita oculare. In data 2 novembre 2022 è stata presentata richiesta di misura cautelare (allontanamento dalla casa familiare e divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla vittima), accolta dal g.i.p. con ordinanza del 4 novembre 2022. Il 29 novembre 2022 è stato emesso decreto di giudizio immediato.

N. 3171/22 R.G.N.R. Mod 21 (n. 2657/22 R.G. Gip e n. 70/23 R.G. Dib.): procedimento relativo a un grave caso di maltrattamenti in famiglia posti in essere dall'indagato in danno della convivente, consistiti in ingiurie, minacce, aggressioni fisiche, culminate con la sottrazione violenta di un dispositivo elettronico utilizzato dalla vittima per registrare le violenze subite. In data 10 novembre 2022 è stata presentata richiesta di misura cautelare (allontanamento dalla casa familiare e divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla vittima), accolta dal g.i.p. con ordinanza del 14 novembre 2022. Il 19 dicembre 2022 è stato emesso decreto di giudizio immediato.

N. 2900/22 R.G.N.R. Mod 21 (n. 28/23 R.G. Gip): procedimento relativo a un grave caso di maltrattamenti posti in essere dall'indagato in danno della moglie posti in essere nell'arco di circa quattro anni, consistiti in minacce, percosse, lesioni personali, ingiurie, violenze psicologiche. Le denunce della donna hanno dato luogo a più procedimenti riuniti in quello suindicato. In data 10 gennaio 2023 è stata presentata richiesta di misura cautelare (allontanamento dalla casa familiare e divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla vittima), accolta in pari data dal g.i.p. con ordinanza. Il procedimento è stato definito con sentenza di condanna a seguito di giudizio abbreviato in data 20 giugno 2023.

N. 3613/22 R.G.N.R. Mod 21: Procedimento relativo a un'associazione per delinquere finalizzata a commettere truffe consistite nel porre in vendita beni, intascando il prezzo, senza perfezionare la consegna. Le indagini hanno consentito di accertare la commissione di ben 34

truffe in danno di persone diverse, per un importo complessivo di oltre € 40.000,00. All'individuazione dei responsabili si è addivenuti attraverso l'analisi di tabulati telefonici, documentazione bancaria, perquisizioni e interrogatori. È stato emesso avviso *ex art. 415 bis* c.p.p. in data 05 settembre 2023.

N. 314/22 R.G.N.R. Mod 21 (n. 1702/22 R.G. Gip e n. 379/2023 R.G. Dib.): procedimento relativo al fallimento della società PENELOPE s.r.l., nell'ambito del quale è stata accertata, in fase di indagini, una distrazione di ingenti somme di denaro. in data 19.07.2022 è stata presentata richiesta di sequestro preventivo per un importo pari a complessivi € 685.187,76. Il 21.07.2022 il Gip emetteva decreto di sequestro preventivo in accoglimento della richiesta, al quale faceva seguito, in data 18 maggio 2023, il decreto che dispone il giudizio.

N. 2021/2022 R.G.N.R. Mod 21 a carico di M.M. più altri, in fase di indagini preliminari e per il quale sono state già eseguite misure cautelari personali e reali per denaro e altre utilità. Trattasi di complessa indagine delegata dalla Procura della Repubblica di Rovigo alla Guardia di Finanza di Rovigo per numerosi delitti di indebita percezione di erogazioni pubbliche, di truffa ai danni di un ente pubblico (Poste italiane), di autoriciclaggio, riciclaggio e corrispondenti illeciti amministrativi a carico di enti, commessi nell'ambito di una articolata attività finalizzata alla generazione di ingenti profitti tramite creazione – e successiva cessione – di *bonus* edilizi non dovuti e, in particolare, dei c.d. bonus facciate. Quest'ultimi sono stati introdotti dall'articolo 1 commi 219-224 della legge nr. 160 del 2019 e sono finalizzati a riconoscere, sotto forma di detrazione dalle imposte, al proprietario del bene immobile il 90 % delle spese effettivamente sostenute; gli articoli 121 e 122 del D.L. 34/2020 hanno previsto la possibilità, per il proprietario del bene immobile, di cedere a terzi il contributo riconosciuto dallo Stato (pari al 90% delle spese sostenute), generando così un credito d'imposta a favore del cessionario. In particolare, le minuziose indagini della Guardia di Finanza di Rovigo - Nucleo Polizia Economico Finanziaria, con l'ausilio della Aliquota della Guardia di Finanza della Sezione di Polizia Giudiziaria presso la Procura della Repubblica, hanno consentito di ricostruire in ipotesi accusatoria la vicenda nei termini che seguono: gli indagati, agendo attraverso lo schermo di tre diverse società, dopo aver confezionato deleghe apocrife a firma di ignari proprietari di immobili - le indagini, allo stato, hanno accertato l'indicazione di lavori mai eseguiti a favore di oltre trenta unità immobiliari-, con l'intermediazione di professionisti abilitati ai fini dell'inserimento nel portale dedicato dell'Agenzia delle Entrate dei dati relativi agli immobili, ai lavori e agli importi delle opere stesse – lavori in realtà mai eseguiti e opere mai realizzate – ottenevano la generazione di fittizi crediti d'imposta, che venivano contestualmente trasferiti a favore delle predette società, all'uopo



indicate quali prime cessionarie; con la finalità di “monetizzare” prontamente l’operazione suddetta, l’intero ammontare dei crediti così generati veniva poi ceduto ad un ente pubblico, ottenendo, quale complessiva controprestazione, una somma di denaro pari a euro 2.186.618,73, confluita sui conti correnti delle società cedenti e infine riversata, allo scopo, secondo l’ipotesi accusatoria, di ostacolare concretamente l’identificazione della provenienza delittuosa, a favore di un altro soggetto economico, parimenti riconducibile agli indagati. Sia il denaro profitto della cessione dei crediti fittizi ritenuti in ipotesi accusatoria fittizi, che gli stessi crediti, sono oggetto del decreto di sequestro preventivo. E’ stato contestato altresì in ipotesi accusatoria anche il delitto di favoreggiamento personale a carico dell’avvocato difensore dei tre indagati in relazione a determinate condotte ritenute poste in essere per aiutare gli indagati ad eludere le investigazioni dell’autorità giudiziaria.

Si segnalano anche i seguenti procedimenti sebbene non iscritti nel periodo 1/7/22-30/6/23, in quanto parte dell’attività rilevante è stata compiuta dall’Ufficio nel periodo di interesse per la relazione:

N. 2909/21 RGNR . Mod 21- procedimento in materia di violenza familiare. Si è proceduto nei confronti di due genitori (soggetti di etnia rom) per i maltrattamenti ai danni dei tre figli minori (che sono stati allontanati dal nucleo ed affidati ad altre famiglie). I bambini (classe 2014, 2017 e 2021) venivano maltrattati quotidianamente e sottoposti ad uno stile di vita insostenibile e totalmente incompatibile con la tenera età. Il procedimento è stato definito con richiesta di rinvio a giudizio

N. 2986/21 R.G.N.R. – Mod 21 già con sentenza di primo grado: procedimento in materia di reati sessuali (artt. 81 cpv 609 bis comma 1 e 609 ter ult. comma c.p.), la vittima all’epoca dei fatti aveva appena nove anni e l’imputato era il fidanzato della zia maggiorenne. L’uomo, nelle occasioni in cui si trovava da solo con la bambina nell’abitazione dei nonni materni di quest’ultima (nei primi approcci le infilava la mano sotto la vestaglia, poi sotto le mutandine e le toccava le parti intime; successivamente pretendeva che la minore lo toccasse a sua volta e mentre si trovavano sul divano le prendeva la mano con forza per infilarla sotto le sue mutande; quando la bambina cercava di tirarla via, insisteva riprendendola per il polso e riposizionandola dentro le mutande; in alcune occasioni con forza le apriva le gambe e le toccava i genitali con la lingua, nonostante la bambina si opponesse e gli chiedesse di smetterla; in una occasione la prendeva per il collo per farle appoggiare la testa sui suoi genitali e praticare sesso orale,



nonostante la resistenza di quest'ultima). L'imputato ha scelto il rito abbreviato ed è stato condannato ad una pena di anni 4 e mesi 8 di reclusione.

N 3437/21 RGNR – Mod 21 imputati P.D. + altri procedimento avente ad oggetto un'associazione per delinquere dedita alla commissione di una serie di reati di natura fiscale, nell'ambito del quale veniva applicate misura cautelari di tipo personale e reale; il procedimento è stato definito con richiesta di rinvio a giudizio.

N. 1406/16 RGNR Mod. 21: a carico di BORILE Simone + altri (artt. 110, 314, 356 e 476 c.p., 2 e 8 d.lgs. 74/2000). Il procedimento origina da un complessa indagine svolta dalla Guardia di Finanza di Padova nei confronti della società Padova T.R.E. s.r.l., a totale partecipazione pubblica, soggetto gestore diretto dei servizi di igiene ambientale (compresa la riscossione dei tributi ambientali) per un cospicuo numero di Comuni del territorio della c.d. bassa Padovana. In tale qualità, la società Padova T.R.E. provvedeva ad incassare direttamente dall'utenza il tributo per l'esercizio delle funzioni ambientali (TEFA o TAP, tributo ambientale provinciale), previsto dall'art. 19 del D.lgs. 504/92, che i Comuni sono *ex lege* tenuti a riscuotere in favore della Provincia, unitamente alla tariffa per il servizio di igiene ambientale. All'esito del dibattimento è stato dimostrato che, in relazione agli esercizi in cui la Padova T.R.E. si è occupata della riscossione dei predetti importi, il tributo ambientale provinciale incamerato è stato riversato alla Provincia di Padova solo in parte, con conseguente illecita locupletazione di denaro pubblico per un importo complessivo pari ad oltre € 2.000.000,00. Per tali motivi, con sentenza del 09.03.2023, il Tribunale in composizione collegiale di Rovigo ha condannato gli amministratori di diritto e di fatto della società, in concorso tra loro, per il delitto di peculato alla pena di anni 4 e mesi 6 di reclusione.

N. 3294/21 RGNR – Mod 21 : Operazione Antidroga condotta dalla Squadra Mobile di Rovigo che ha consentito di individuare e smantellare una rete di spaccio di sostanza stupefacente del tipo cocaina gestita - in particolare - da un soggetto di notevole spessore nel narcotraffico locale ed alimentata dalla disponibilità ad immetterla sul mercato di gestori di locali pubblici – pizzerie e ristoranti – del territorio di Rovigo e provincia. Il fornitore, infatti, aveva individuato quale canale di approvvigionamento della cocaina, pizzerie e ristoranti (uno dei quali in pieno centro a Rovigo) ai cui titolari personalmente consegnava la sostanza. In questo modo si garantiva una costante e notevole domanda di stupefacente – stimata in circa 1,2 Kg mensili - con un guadagno superiore ai 30.000,00 Euro. È stata un'attività di indagine molto intensa che ha impiegato tante risorse sia umane sia



materiali perché ha visto sottoposte ad attività di intercettazione e di localizzazione sei utenze telefoniche, utilizzati cinque sistemi di localizzazione satellitare tramite GPS e tre sistemi di Video Sorveglianza su pubblica via. Inoltre, sono stati predisposti servizi di osservazione ad hoc per annotare ed immortalare i momenti più significativi per l'indagine. Il procedimento si è concluso nel corso dell'anno 2023 con la condanna di cinque imputati (di cui due ad anni 6 di reclusione) una messa alla prova ed una assoluzione.

N. 1150/19 RGNR Mod. 21: a carico di M.A. + altri (Artt. 110 c.p., 2 e 8 d.lgs. 74/2000; artt. 110 c.p. e 223 c. 1 e 2, 216 c. 1 n. 1 e 2, 219 L. Fall.; 110 e 648 ter.1 c.p.). Il procedimento in parola origina dal fallimento della "Retail Park Megliadino S.r.l.", società proprietaria di terreni ed immobili del centro commerciale "Megliadino" di Borgo Veneto. Gli amministratori di fatto, unitamente a prestanome di loro fiducia, hanno creato una serie di società che si sono susseguite nella gestione del centro commerciale. In breve, ogni due/tre anni le risorse della società che aveva la gestione del centro commerciale venivano distratte su altre società riconducibili allo stesso gruppo. A questo punto, la società "di turno" veniva fatta fallire e veniva sostituita da un'altra società *in bonis* riconducibile al medesimo centro di interessi. La stessa sorte è toccata alla "Retail Park Megliadino S.r.l.", che è stata spogliata dei suoi beni in favore di altre società del gruppo, senza alcuna giustificazione economica. Oltre al reato di bancarotta distrattiva, sono stati contestati agli imputati anche i reati di bancarotta documentale, bancarotta societaria da falso in bilancio (previa approfondita consulenza tecnica sul punto) e una serie di reati tributari. Le intercettazioni hanno permesso di individuare un vero e proprio "sistema", coadiuvato da professionisti compiacenti. In accoglimento della richiesta di questo Ufficio, il G.i.p. presso il Tribunale di Rovigo ha emesso una serie di misure cautelari personali (n. 7 custodiali e n. 2 interdittive) e reali (per l'importo di circa € 1.700.000,00) nei confronti degli aderenti al sodalizio. Il Tribunale del Riesame di Venezia, pur riconoscendo la bontà dell'impianto accusatorio e confermando la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza nei confronti degli indagati, non ravvisando il requisito dell'attualità del pericolo di reiterazione del reato, ha disposto la scarcerazione degli indagati. Il procedimento è proseguito con richiesta di rinvio a giudizio e, all'esito dell'udienza preliminare, decreto che dispone il giudizio in data 13.10.2022. È tuttora in corso il dibattimento.

N. 3338/20 RGNR Mod. 21: a carico di T. M. + altri (Artt. 110 c.p., 2 e 8 d.lgs. 74/2000). Le indagini condotte dalla Tenenza GDF di Lendinara e coordinate dal Gruppo di Rovigo, protrattesi per quasi due anni, hanno consentito di individuare un sodalizio criminale operante nelle provincie di Rovigo, Vicenza, Verona, Mantova e Brescia composto da imprese cc.dd. cartiere (operanti nei settori del commercio di condizionatori, pallet e materiale elettrico e ferroso) che risultavano prive di sede, di

magazzini, di mezzi e di forza lavoro oltre che gestite da soggetti senza alcuna esperienza imprenditoriale (i titolari svolgevano diversi lavori: badante, barista, etc.) ed avevano il compito di emettere false fatture di vendita nei confronti di aziende che in tal modo beneficiavano di notevoli vantaggi fiscali. Le fatture false venivano quindi apparentemente pagate con sistemi tracciati ma di fatto le somme sborsate venivano sistematicamente restituite in contanti, generando così grossi movimenti di valuta, previo trattenimento di una percentuale per la prestazione che veniva quindi riciclata attraverso soggetti compiacenti. Complessivamente sono state accertate fatture false per oltre 7 milioni di euro. In accoglimento delle richieste della Procura, il G.i.p. presso il Tribunale di Rovigo, in data 12.04.2023, ha adottato un decreto di sequestro preventivo diretto e per equivalente, finalizzato alla confisca dell'intero profitto del reato, quantificabile in oltre € 500.000,00. Il procedimento è in fase di avviso 415 bis epp

N. 3934/20 RGNR Mod. 21: a carico di S. M. G.L. + altri (Artt. 416, 110, 640, 648 ter.1 c.p.; 110 c.p. e 223, 216 L. fall.; 110 c.p. e 131 T.U.B.). Le indagini condotte dal Gruppo GDF Rovigo hanno consentito di fare luce su un sodalizio criminoso dedito alla commissione di una serie indeterminata di reati in materia economica, attraverso l'impiego di una congerie di soggetti economici di comodo nella disponibilità del gruppo. In particolare, gli appartenenti all'associazione (della quale facevano parte anche un avvocato e un sedicente promotore finanziario) erano specializzati nell'ottenere il controllo di società in difficoltà economica, polverizzandone il patrimonio a favore di persone fisiche e giuridiche riconducibili al sodalizio prima del fallimento. Le risorse finanziarie così sottratte alla garanzia dei creditori venivano convogliate in associazioni senza apparente scopo di lucro che, da un lato, venivano impiegate per riciclare il denaro oggetto di distrazione, da un altro lato, operavano quali vere e proprie banche non registrate, al fine di rivolgere servizi di natura finanziaria ad imprenditori in difficoltà economiche aventi l'esigenza di schermare i propri patrimoni o di ottenere prestiti/finanziamenti fuori dal circuito legale. Su richiesta della Procura, il G.i.p. presso il Tribunale di Rovigo, in data 20.12.2022, ha adottato misure cautelari custodiali ed interdittive nei confronti degli appartenenti al sodalizio e disposto il sequestro preventivo diretto dei beni oggetto di distrazione, per un valore quantificabile in oltre € 1.000.000,00. È in corso il dibattimento nei confronti degli organizzatori dell'associazione, a seguito di emissione di decreto di giudizio immediato c.d. custodiale.

N. 163/21 RGNR Mod. 21: a carico di HUANG Jian + altri (Artt. 110 c.p. e 11 d.lgs. 74/2000). Le indagini condotte dalla Guardia di Finanza, Gruppo di Rovigo, hanno consentito di ricostruire uno schema illegale ben rodato, nell'ambito del quale l'imprenditore occulto HUANG Jian, al fine di



sottrarsi al pagamento delle imposte, prima che l'accertamento tributario potesse diventare esecutivo nei confronti dell'impresa da lui gestita, provvedeva alla cessazione dell'attività e alla sostituzione di quest'ultima con un nuovo soggetto economico, formalmente eterogeneo ma di fatto riconducibile al medesimo centro di interessi. La qualificazione giuridica delle condotte sopra brevemente descritte in termini di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte ex art. 11 d.lgs. 74/2000, sulla scorta dell'orientamento giurisprudenziale inaugurato dalla Corte di Cassazione, su ricorso di questo Ufficio, con sentenza n. 16686 del 2021 (massimata), è stata condivisa dal G.i.p. presso il Tribunale di Rovigo, in sede di emissione di misure cautelari personali e reali, e successivamente confermata dal Tribunale del Riesame di Venezia. Il procedimento di primo grado si è concluso con sentenza di condanna degli imputati in sede di giudizio abbreviato in data 16.02.2023.

N. 2323/21 RGNR Mod. 21: a carico di V. R. + altri (Artt. 110, 640, 648 ter.1, 316 ter c.p. e 223, 216 L. fall. Le indagini condotte dalla Tenenza Guardia di Finanza di Adria, originate dalle denunce di alcune società estere che commercializzano prodotti ittici, hanno consentito di focalizzare l'attenzione sulla società HACAB coop. Il *dominus* occulto della società, servendosi di prestanome, ha utilizzato la predetta società – rivelatasi un mero involucro – al fine di porre in essere una serie di condotte delittuose (truffe e distrazioni) prima del fallimento “programmato” della società. E' stato altresì dimostrato l'illecito conseguimento dell'importo di € 450.000,00 a titolo di mutuo garantito dallo Stato per l'emergenza Covid, nonché il successivo reimpiego in attività economiche riconducibili al medesimo soggetto. Su richiesta di questo Ufficio, il G.i.p. presso il Tribunale di Rovigo ha emesso una misura cautelare custodiale personale e un sequestro preventivo per oltre mezzo milione di euro. Il procedimento è proseguito con richiesta di giudizio immediato e decreto di giudizio immediato del G.i.p., emesso in data 27.01.2023 nei confronti di due imputati. È tuttora in corso il dibattimento.

N. 1434/21 R.G.N.R. – Mod 21 procedimento in materia di estorsione ai danni di diverse donne, vittime inizialmente di una “cd. truffa sentimentale” che, poi, si trasformava in richieste di denaro dietro minaccia e violenza. Le indagini sono state complesse sia rispetto all'esame delle persone offese, sia gli accertamenti bancari relativi alle somme elargite. Il procedimento è stato definito con richiesta di rinvio a giudizio.

N. proc. n. 3471/19 rgnr – Mod 21 a carico di G.M.+2 per art.256 T.U. 152/2006 e altro a carico del legale rappresentante e altri soggetti in posizione di vertice di uno dei principali poli



dell'industria farmaceutica a livello europeo, la società FRESENIUS KABI iPSUN S.r.l." con sede in Villadose, avente ad oggetto la produzione di antibiotici.

Il procedimento trae origine da numerosi esposti, in cui i cittadini dei centri abitati di Villadose, Lama e Ceregnano segnalavano esalazioni maleodoranti e intollerabili, con effetti dannosi quali diffuse irritazioni agli occhi e alla gola, mal di testa e nausea.

Le indagini tecniche, svolte prevalentemente dall'Arpav, con numerosi prelievi, campionamenti e analisi, hanno consentito di ricondurre le esalazioni moleste all'impianto Fresenius, per via della diffusione in atmosfera di emissioni dovute inequivocabilmente al processo produttivo di penicilline e cefalosporine e all'impiego di due sostanze (acido 6-APA e acido 7-ACA) contenenti zolfo. Inoltre, è emerso uno smaltimento illecito di rifiuti liquidi pericolosi (in particolare diclorometano, acetone e toluene: sostanze tipiche ed esclusive del processo produttivo *de quo*), che ha contribuito a provocare le esalazioni maleodoranti e intollerabili.

E' stato contestato il reato di cui all'art. 674 c.p., inizialmente perdurante sino al 25.4.2020, ma con permanenza fino al 2022, come contestato suppletivamente nel corso del dibattimento, man mano che sopraggiungevano nuove segnalazioni e venivano iscritti nuovi procedimenti. E' stato contestato sia alla legale rappresentante G.M., che a coloro che avevano la delega ambientale e la qualifica di Manager HSE, anche il reato di cui all'art. 256 co. 1 lett. b D. L. vo 152/06, per avere illecitamente smaltito, omettendo di conferirli presso impianti autorizzati, i menzionati rifiuti liquidi pericolosi rappresentati da reflui industriali contenenti solventi organici mediante immissione degli stessi nella rete fognaria aziendale, i cui reflui risultavano confluire successivamente nelle acque superficiali dei corpi idrici denominati scolo Fossetta e canale Valdentro. che a loro volta confluivano nel Depuratore civile del Comune di Villadose; in tal modo sarebbero stati smaltiti rifiuti pericolosi - "Acque madri" - in mancanza della prescritta autorizzazione.

Proprio tale modalità di smaltimento avrebbe cagionato il danneggiamento del Depuratore di Villadose (art. 635 c.p.), perché, immettendo nella rete fognaria i menzionati rifiuti liquidi pericolosi - i quali, dopo essere transitati nei vari sollevamenti delle pubbliche vie (via delle Industrie e via del Lavoro), confluivano nel depuratore civile del Comune di Villadose - veniva cagionato il disservizio di quest'ultimo, in quanto veniva danneggiata la flora batterica deputata al processo depurativo, al punto che, per il ripristino delle funzionalità, nelle prime settimane di settembre 2019, il gestore (ACQUEVENETE) doveva intervenire con la rimozione dei fanghi di depurazione danneggiati e con la loro sostituzione con fanghi vitali portati da altri impianti di depurazione in perfetta efficienza.

Tale procedimento, al di là della natura contravvenzionale di due dei tre reati contestati, ha avuto una lunga e assai impegnativa istruttoria dibattimentale, sia per la complessità delle questioni tecniche



affrontate, che per la costituzione di numerose parti civili, private e pubbliche. La discussione è fissata per il prossimo 5 ottobre.

N. proc. 3777/21 rgnr, - Mod 21 sempre a carico di G.M. + 2 per art.256 T.U. n.152/2006, legale rappresentante e altri soggetti in posizione di vertice di FRESENIUS KABI iPSUN S.r.l." con sede in Villadose, avente ad oggetto la produzione di antibiotici. Le indagini in questo caso sono state svolte dai CC Forestali, sempre di intesa con l'ARPAV, il reato di cui all'art. 256 co. 1 lett b D. L. vo 152/06 è stato contestato fino al 18.6.2022, con accertamenti tecnici più calibrati si è accertata la immissione nella rete di scarico aziendale, in luogo del conferimento presso impianti autorizzati, di rifiuti liquidi pericolosi (sempre le acque madri), rappresentati da reflui industriali contenenti le seguenti sostanze organiche: 2-mercapto-benzotiazolo, Acetone, Acetonitrile, Etilacetato, Etanolo, Toluene; in particolare si è accertato il riversamento di detti reflui tramite 1) un punto di scarico adibito allo scarico delle acque reflue di abbattimento dei fumi del termocombustore e della vasca di equalizzazione/neutralizzazione, successivamente confluenti nel corpo idrico denominato "scolo Fossetta"; 2) un punto di scarico adibito allo scarico delle acque tecnologiche, successivamente confluenti nella "rete fognaria pubblica" con recapito finale nel Depuratore civile del Comune di Villadose; 3) un punto di scarico adibito allo scarico delle acque meteoriche di seconda pioggia, successivamente confluenti nelle acque superficiali dello "scolo Fossetta"; attraverso tale ultimo scarico sono risultati confluire anche i rifiuti liquidi contenuti in una vasca antincendio utilizzata al fine di omogeneizzare e diluire le sostanze pericolose rinvenute all'interno in occasione dell'ispezione data 10.3.2022, allorché veniva accertata la presenza di acetone, etilacetato, 2-mercapto-benzotiazolo, mentre in data 18.6.2022 la vasca risultava svuotata e riempita con terreno vegetale, senza alcuna prova di corretto smaltimento dei rifiuti liquidi in essa contenuti, da ritenersi quindi inevitabilmente scaricati nella rete fognaria aziendale. Per tale procedimento è stato emesso decreto di citazione a giudizio.

-proc. n.1426/15 RGNR- 1946/18 RG GIP- 1722/18 RGT, a carico di T.F. + 7 per associazione a delinquere e altri 37 capi di imputazione, a dibattimento.

In data 8.9.2022, dopo complesse indagini, anche con intercettazioni telefoniche, da parte della Polizia Stradale, e dopo una lunga istruttoria dibattimentale, c'è stata la discussione e la definizione del processo, la cui trattazione è stata più volte rinviata per cui buona parte delle truffe si sono prescritte. E' stata emessa sentenza di condanna per i reati più gravi (come il riciclaggio) e per altri reati-fine della contestata associazione per delinquere, in relazione alla quale tutti gli indagati erano stati oggetto di misura cautelare, ma poi assolti dal Tribunale. La contestazione di associazione era stata ritenuta dalla pubblica accusa finalizzata a più delitti contro il patrimonio in danno di svariate

aziende operanti sul territorio nazionale ed internazionale, promuovendo, costituendo e organizzando l'associazione, o comunque partecipandovi, in particolare utilizzando società di trasporto già operative e accreditate, per lo più destinate al fallimento, utilizzando altresì indirizzi di posta elettronica artatamente creati, offrendo vantaggiose proposte contrattuali finalizzate ad ottenere incarichi di trasporto di merce di ingente valore (alluminio, rame, materiale plastico, acciaio, legno pregiato...) da riciclare successivamente sul territorio nazionale e internazionale, formando falsi documenti fiscali e di trasporto, falsamente attestando in questi ultimi trasbordi di merce, mai effettuati, apponendo false targhe in modo da non rendere rintracciabili i mezzi, effettuando sostituzioni di persona, tutto ciò al fine di attribuire la formale responsabilità civile e penale ai legali rappresentanti delle ditte impiegate quali vettori o sub vettori incaricate del solo trasporto, quali società costituite nella forma della Responsabilità Limitata, garanti pertanto nei limiti del solo capitale versato, amministrate da soggetti prestanome, cosiddette "teste di legno", vanificando in tal modo qualsiasi azione di rivalsa ai fini risarcitori da parte dei proprietari delle merci.

N.-proc. n. 4067/17 RGNR a carico di FIORENZATO Gianfranco

Trattasi di una vicenda che ha visto coinvolti, oltre al principale imputato, condannato con sentenza emessa il 15.12.2022, nella sua veste di Ispettore del lavoro, anche un militare del NIL e il Responsabile dell'Ispettorato, le cui posizioni sono state poi stralciate e definite con decreto di archiviazione l'una e con sentenza di NLP l'altra.

L'Ispettore Fiorenzato è stato indagato a seguito della denuncia per tentata induzione indebita di denaro (artt. 56-319 quater c.p.) da parte di un imprenditore sottoposto alla sua attività ispettiva, ed è stato sottoposto anche ad attività intercettiva, venendo condannato per tale reato, per aver abusato della sua qualità e dei suoi poteri e per avere contattato telefonicamente detto imprenditore, assumendo che la sua azienda era inclusa in un elenco di ditte redatto dall'Ispettorato del Lavoro di Rovigo destinatarie di imminenti controlli interforze, chiedendo a tale imprenditore la somma di euro 4.000, sull'assunto che un fantomatico Ispettore di Milano avrebbe dovuto dividere il compenso con un collega per far "sparire" la sua azienda dall'elenco, proponendo all'imprenditore la possibilità di anticipare la somma, con l'impegno che gli sarebbe stata restituita, cosa che non si verificava, in quanto l'imprenditore decideva di rivolgersi ai Carabinieri con cui concordava di registrare la conversazione.

Il funzionario è stato anche condannato per il reato di falso ideologico (art. 479 c.p.) in quanto aveva effettuato un controllo presso il cantiere di una ditta di un amico, redigendo il relativo verbale ispettivo in maniera incompleta, con comunicazione di regolarità della pratica, nonostante l'evidente incompletezza del DURC e nonostante la violazione relativa al mancato isolamento dei cavi elettrici,



rinvenuti a terra, come tali calpestabili, con conseguente rischio di folgorazione, omettendo tra l'altro di astenersi dal controllo in ossequio a quanto prescritto dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, avendo con il predetto imprenditore un rapporto di conoscenza e frequentazione ultraventennale per motivi calcistici, al punto che, in occasione delle festività natalizie si accertava che quest'ultimo si recava presso la sua abitazione "per gli auguri" recando con sé un "pacco voluminoso", ed altresì lo informava delle sommarie informazioni rese alla pg operante con riferimento ai controlli subiti.

Il Fiorenzato è stato assolto da ipotesi corruttiva di cui all'art. 319 c.p., dove gli era contestato di avere contattato un Ispettore INPS ed avere ottenuto informazioni sullo stato di salute e sulla regolarità di una cooperativa che stava svolgendo attività lavorativa per un imprenditore "amico", rivelando quindi a quest'ultimo di avere appreso che la cooperativa era *"scoperta dal punto di vista contributivo"*, che aveva *"una gestione disastrosa"* e che pertanto non era una cooperativa *"da continuare a utilizzare"*, mentre *"quella che <gli aveva> dato con quel nome lì...quella <era> appostissimo"*; quindi si sarebbe incontrato presso l'hotel Cristallo con l'imprenditore, che veniva osservato mentre gli consegnava una "voluminosa borsa", in tal modo ipotizzandosi che avesse ricevuto per sé o per altri una utilità per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio inerenti il corretto svolgimento dell'attività di vigilanza sanciti dal Codice di comportamento degli Ispettori del lavoro (DM 15.1.2014) e dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici (DPR 16.4.2013 n. 62, artt. 3,4,6,7,13); in alternativa, si contestava che avesse rivelato notizie d'ufficio che dovevano rimanere segrete.

Il predetto funzionario è stato altresì condannato – grazie agli elementi raccolti durante le intercettazioni e ai concomitanti servizi di o.c.p. – per avere rivelato notizie d'ufficio che dovevano rimanere segrete (art. 326 c.p.), inviando ad altro imprenditore "amico", in quanto frequentato abitualmente per motivi calcistici e a cui aveva commissionato alcuni lavori gratuiti, un messaggio SMS con cui lo avvisava che in quel comune quel giorno sarebbero stati effettuati controlli dagli ispettori del lavoro (controlli che effettivamente venivano eseguiti), sempre in violazione dei doveri di ufficio, inerenti il corretto svolgimento dell'attività di vigilanza sanciti dal Codice di comportamento degli Ispettori del lavoro e dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici.

Nel corso del dibattimento è stata affrontata una questione giuridica assai dibattuta circa l'utilizzabilità delle molteplici registrazioni effettuate dai Carabinieri del NIL delle conversazioni intervenute con l'indagato e con altre persone all'epoca non indagate, nonché sulla ammissibilità della testimonianza di un operatore di polizia giudiziaria ai sensi del combinato disposto degli artt. 62 e 195 co. 4 c.p.p.. Il Tribunale ha accolto l'impostazione accusatoria secondo cui, proprio perché queste registrazioni erano avvenute d'iniziativa da parte dei CC del NIL, senza alcuna delega da



parte del PM e neppure con concessione di una subdelega alla pg operante (i Carabinieri del Reparto Operativo), dovevano senz'altro non essere ritenute "intercettazioni", anche se effettuate da un operatore di pg. per cui venivano acquisiti come documenti, ex art 234 c.p.p., tutti i supporti informatici contenenti dette registrazioni; inoltre, le dichiarazioni spontaneamente rese dall'imputato (all'epoca indagato) dovevano ritenersi dichiarazioni "extraprocessuali", cioè non avvenute all'interno e nel corso del procedimento e, come tali, non soggette all'obbligo della verbalizzazione e al divieto della testimonianza indiretta.

N.proc. n. 2893/17 RGNR a carico di G.D. + 12

Dopo una articolata indagine della GdF di Adria, anche con intercettazioni telefoniche, sono state applicate misure cautelari sia personali che reali; uno dei principali imputati, originariamente cautelato, ha optato per il rito abbreviato, venendo condannato in data 2.11.2022 alla pena di anni con confisca del profitto di oltre 7 milioni di euro.

Le residue posizioni sono in fase dibattimentale; la prima udienza collegiale è stata celebrata il 13.7.2023 e l'istruttoria è stata rinviata al 6.6.2024.

Viene contestato il reato associativo finalizzato alla commissione di una serie di frodi fiscali e autoriciclaggio da parte di tre associati operanti nel settore della grande distribuzione alimentare, attraverso l'utilizzo, da un lato, e l'emissione, dall'altro, di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti di importo rilevante (milioni di euro di imponibile), attività posta in essere con continuità e pervicacia grazie all'interposizione di società filtro/*buffer* e cartiere/*missing trader*, che sono state ciclicamente sostituite per rendere più difficoltosa la visione del sodalizio agli occhi degli agenti deputati agli accertamenti fiscali.

N.proc. n. 1489/17 RGNR a di F.S. +15

Si è trattato di una complessa indagine esitata con misure cautelari personali e reali e poi con il rinvio a giudizio per il reato di associazione a delinquere transnazionale che ha operato in più di uno Stato (Germania, Slovenia, Tunisia, Croazia ed Emirati Arabi Uniti), finalizzata alla commissione di numerosi reati fiscali e autoriciclaggio.

In data 10.11.2021 è stata emessa sentenza di parziale condanna degli imputati che hanno optato per il rito abbreviato, mentre un diverso Gup disponeva il giudizio nei confronti degli altri imputati, anche per il reato associativo. Il Collegio, dopo una lunga istruttoria, con discussione svolta in data 1.6.2023, ha rinviato per la decisione al prossimo 5.10.2023.

N.proc. n. 3654/20 RGNR a carico di G. M.



Trattasi di procedimento discusso e definito in data 19.7.2023, dopo una istruttoria articolatasi in più udienze e con l'esame dei vari Consulenti - e infine dai Periti nominati dal giudice.

Il procedimento ha ad oggetto un caso di "Abusive Head Trauma", comunemente noto come "sindrome del bambino scosso".

E' stato contestato il reato di lesioni gravi (e non gravissime, perché gli eventuali danni neurologici si possono constatare solo nell'età evolutiva) e non quello di maltrattamenti, perché lo "scuotimento" sarebbe stato unico e non reiterato.

Il CT PM ha rassegnato conclusioni in termini di certezza, avendo ravvisato sul piccolo – così come aveva fatto l'Equipe Pediatrica dell'Azienda Ospedaliera di Padova – gli indicatori tipici di tale fattore causale, del tutto incompatibili con l'asserita caduta dal fasciatoio, in quanto il quadro clinico presentato dal bambino all'atto del ricovero e la sua evoluzione, alla luce delle indagini radiologiche del capo, è stato ritenuto riconducibile ad una alterazione patologica dello stato neurologico in conseguenza di "fenomeni concussivi, secondari a brusche accelerazioni/decelerazioni angolari del distretto encefalico" che non potevano che essere state impresse durante un violento "scuotimento".

I periti nominati dal giudice hanno condiviso quasi interamente le conclusioni del CTPM, ma hanno esposto - nel corso di un esame e controesame assai impegnativo, per l' elevato livello professionale di tutti i medici legali coinvolti nell'accertamento tecnico - gli esiti di uno studio effettuato sui fenomeni di "shaking" in base al quale il 6% di casi simili non sarebbe riconducibile al trauma abusivo, ma alla caduta accidentale da modesta altezza di circa un metro, giungendo alla conclusione secondo cui il trauma cranico da abuso era da ritenersi senz'altro l'ipotesi più probabile, ma non in termini di "elevata probabilità logica prossima alla certezza" tali da escludere la coerenza della riferita dinamica da caduta accidentale dal fasciatoio. Il giudice ha pronunciato sentenza di assoluzione.

N.Proc. n. 3425/17 RGNR Mod 21- a carico di B. G. +2

Trattasi di procedimento a carico di un funzionario, ex Responsabile dell'Area Ambiente della Provincia, che è imputato di omicidio colposo plurimo aggravato nella forma omissiva, per non aver impedito l'evento, dello stesso reato per cui sono stati condannati i coimputati del cd. processo Coimpo (proc. n. 3947/14 rgnr), relativo alla morte in data 14.9.2014 di 4 lavoratori e lesioni personali di un quinto lavoratore, a seguito dello sprigionarsi di una nube tossica (acido solfidrico) da una vasca deputata alla produzione di fertilizzanti, ma in realtà utilizzata per miscelare una serie di rifiuti pericolosi, in spregio a qualsiasi norma di regolamentazione del processo produttivo in questione (delitto p. e p. dagli artt. 40 cpv., 113, 589, commi 1°, 2° e ultimo C.P.).

Il predetto funzionario, infatti, secondo la Pubblica Accusa in cooperazione colposa con i predetti soggetti, in qualità di Istruttore del Settore X° Ecologia dell'Area Ambiente della Provincia di



Rovigo, avendo l'obbligo giuridico di valutare la formazione di emissioni pericolose e di imporre la procedura VIA, al fine della successiva prescrizione da parte degli organi competenti di adeguati sistemi di captazione ed abbattimento delle emissioni di sostanze tossiche ed odorigene prodotte dal processo produttivo gestito dagli impianti delle società CO.IM.PO. S.r.l. AGRI.BIO.FERT. CORRETTIVI S.r.l., omettendo ogni valutazione in merito alla formazione di dette emissioni pericolose inevitabilmente connesse alla fermentazione aerobica dei fanghi miscelati e additivati nell'attività produttiva così come autorizzata, ma gestendo le istruttorie procedurali in totale inosservanza della normativa in materia di emissioni e adottando o facendo adottare plurimi provvedimenti autorizzativi (Decreti Dirigenziali) volti a consentire una attività produttiva che nel tempo è andata sempre più potenziandosi, secondo un artificioso percorso che ha reso possibile l'ampliamento e la modifica strutturale dell'impianto (così consentendo il passaggio da una condizione originaria che prevedeva il trattamento di 17 mc/giorno di fanghi ad una condizione di trattamento di 163 mc/giorno degli stessi fanghi) – nello specifico omettendo di stabilire limiti effettivi alle emissioni, di sottoporre alla Regione la problematica delle emissioni, di interessare la CTPA per il prescritto parere a fronte di modifiche sostanziali dell'assetto impiantistico relativo alle linee di trattamento dei fanghi e relativo aumento della capacità di stoccaggio, di denunciare la realizzazione di opere difformi rispetto al progetto approvato, di richiedere il collaudo prima dell'autorizzazione all'ampliamento, di impedire l'introduzione di rifiuti non previsti dalla normativa sui fertilizzanti, di effettuare adeguate verifiche della gestione dell'impianto, concedendo ripetuti differimenti dei piani di monitoraggio, ed altresì commettendo il reato p. e p. dagli artt. 48, 480 c.p. (prescritto perché commesso il 12.12.2013), inducendo il Dirigente dell'Area Ambiente della Provincia di Rovigo ad emettere la determinazione n. 3461 del 12.12.2013, con cui veniva rinnovata alla Agri.Bio. Fert. Correttivi l'autorizzazione n. 66190 del 10.12.2008 e successive modifiche e integrazioni, attestando falsamente che il quantitativo di 100t/g era riferito esclusivamente ai fanghi palabili o pompabili, in tal modo esonerando la società dall'applicazione obbligatoria del programma di controllo di cui all'art. 26 L.R. 3/2000, come prescritto dall'autorizzazione n. 66190/2008, in relazione al fatto che l'impianto aveva una capacità inferiore a quel quantitativo, ammettendo invece l'adozione volontaria del piano di controllo, mentre l'attività consisteva nella produzione del gesso di defecazione attraverso l'uso di rifiuti allo stato di fango palabile o pompabile, cui veniva aggiunto ossido di calcio ed altri "integratori", per cui la capacità produttiva era rappresentata dal prodotto atteso, ossia il gesso di defecazione, e non dai fanghi palabili o pompabili utilizzati per ottenere tale prodotto finale - , in tal modo consentendo che fosse realizzato un impianto di potenzialità elevata, ben oltre la soglia delle 100 t/g il cui superamento impone la V.I.A., e con volumetrie illimitate, omettendo di attuare la procedura di valutazione dell'impatto ambientale (V.I.A.) ed evitando di



imporre adeguati sistemi di captazione e di abbattimento delle emissioni prodotte dall'attività di gestione dell'impianto (anche dopo l'approvazione del piano di monitoraggio con atto 954 del 2.4.2014 e nonostante gli esiti delle analisi di laboratorio avessero rilevato emissioni elevate di gas quali l'acido solfidrico e l'ammoniaca), concorreva a cagionare la morte dei lavoratori BALDAN GIUSEPPE, dipendente della ditta Autotrasporti Albertini Alberto, BELLATO NICOLO', BERTI MARCO e VALLESELLA PAOLO, dipendenti della CO.IM.PO. Srl sotto il profilo amministrativo, ma di fatto dipendenti dell'unica azienda composta anche dall'impianto AGRIBIOFERT CORRETTIVI S.r.l. operante presso la medesima area ubicata nella Frazione di Ca' Emo del Comune di Adria, via America n.7, che si occupa dell'intero ciclo produttivo (dalla ricezione del rifiuto, allo smistamento, alla lavorazione e al successivo spandimento sui terreni agricoli, nonché alla produzione del "correttivo calcico" denominato "gesso di defecazione"); in particolare, a seguito delle operazioni di scarico di "acido solforico", dalla cisterna del camion di proprietà della ditta AUTRASPORTI ALBERTINI Alberto, condotta da BALDAN Giuseppe, alla vasca denominata "Vasca D", contenente fanghi ed altri rifiuti, i predetti lavoratori trovavano morte improvvisa, a seguito della reazione chimica indotta dallo sversamento dell'acido solforico nella predetta vasca "D" contenente grandi quantitativi di solfuri - in cui, anziché realizzare il processo produttivo del gesso di defecazione, veniva effettuata una mera attività di scarico e miscelazione di rifiuti conferiti da terzi e/o tenuti in stoccaggio (fanghi di depurazione, digestati provenienti da trattamenti anaerobici di rifiuti organici, rifiuti contenenti zolfo e calcio provenienti da attività industriali e da sistemi di abbattimento dei fumi, contenenti sostanze acide e grandi concentrazioni di solfuri, i quali, posti a contatto con le sostanze acide, generavano acido solfidrico, nonché ammoniaca e sostanze organiche volatili) - e al conseguente sviluppo di una nube tossica, caratterizzata da una elevata concentrazione di idrogeno solforato (H_2S) - pari a 4.632,30 ppm - che agiva sui tessuti delle vie respiratorie delle vittime, producendo insufficienza respiratoria acuta; altresì concorrendo a cagionare lesioni personali gravissime ("insufficienza respiratoria acuta, edema polmonare acuto e congiuntivite irritativa da esposizione ad agenti tossici in paziente con dislipidemia") giudicate in prognosi riservata, al lavoratore GROTTTO Massimo, dipendente della CO.IM.PO Srl, che veniva prontamente soccorso e ricoverato presso il reparto di rianimazione dell'Ospedale di Adria.

Lo stesso funzionario è anche imputato di corruzione (319 c.p.), perché, nella medesima qualifica e nello svolgimento delle funzioni di Responsabile dell'Area Ambiente della Provincia, secondo la Pubblica Accusa è risultato essere il gestore occulto della SERVIZI GESTIONE AMBIENTE – SGA di CAVAGNIS Marco e della S.G.A. Srls con sede in Rovigo, formalmente amministrate dal cognato C.M. (in occasione della perquisizione dell'11.12.2017 si rinveniva nella disponibilità dell'imputato B.G. la SIM n. 3409085954 già intestata alla S.G.A. oltre a corposa documentazione attestante dati

e-mail, PEC, password e contabilità ufficiosa della medesima azienda; inoltre la consulenza grafica ha accertato la riconducibilità all'imputato delle firme apposte sulla documentazione bancaria e commerciale della S.G.A.) – società che aveva già formalmente redatto per conto di CO.IM.PO e AGRIBIO.FERT la Relazione sul ciclo produttivo del fertilizzante presentata al MIPAAF ai fini della registrazione del correttivo calcico e il Piano di Monitoraggio e controllo, svolgendo di fatto tutte le verifiche previste dal Piano e facendo redigere alla ditta CHIMICAMBIENTE di G.A. i complacenti reports periodici falsamente attestanti la regolarità delle operazioni compiute nell'impianto, per commettere atti contrari ai propri doveri d'ufficio, e cioè per coprire le irregolarità commesse fino al settembre 2014 nella gestione dei rifiuti e per emettere i numerosi atti autorizzativi illegittimi di cui al capo che precede, a partire dal primo decreto n. 964 del 5.8.1997 fino alle delibere n. 3463 e 3461 del 12.12.2013, si faceva consegnare, facendole confluire sui conti della SGA di CAVAGNIS Marco e SGA Srls, somme di denaro quantificabili in euro 42.000 annui e nella somma fissa di euro 3.500 mensili, esposte in fatture e giustificate con la prestazione di consulenze ambientali, anche con la triangolazione delle fatture alla CHIMICAMBIENTE Srl di Este, per un importo di euro 181.791 (nei soli anni 2013-2015), anche se le società COIMPO/AGRIBIOFERT attestano la corresponsione dal 2010 al 2015 di euro 268.851 ed euro 237.504 negli anni precedenti (considerando i soli bonifici e senza tener conto dello strumento finanziario dei cd. "anticipi fatture"). E sempre nella medesima qualità, risulta essere stato il gestore occulto di una altra società, la AGRISOL Srl con sede in Rovigo, formalmente amministrata da S. L., in cui la moglie Z. A. risulta essere stata socia e Vice Presidente del CdA e di cui erano soci anche P. G. e L. M., rispettivamente legale rappresentante e direttore tecnico di COIMPO, entrambi amministratori di fatto di COIMPO-AGRIBIOFERT, questi ultimi versando nell'anno 2012 la somma di euro 50.000 a titolo di finanziamento e facendosi garanti nei confronti della società di leasing, consentendo alla AGRISOL di acquistare un impianto fotovoltaico nel comune di Porto Tolle, uscendo dalla società senza richiedere la restituzione del finanziamento, limitandosi a ricevere assegni postdatati rinnovati di anno in anno, con incasso sistematicamente differito, per commettere atti contrari ai propri doveri d'ufficio, e cioè per coprire le irregolarità commesse da COIMPO-AGRIBIO.FERT. fino al settembre 2014 nella gestione dei rifiuti e per emettere i numerosi atti autorizzativi illegittimi, a partire dal primo decreto n. 964 del 5.8.1997 fino alle delibere n. 3463 e 3461 del 12.12.2013, riceveva l'utilità consistita nella somma corrispondente al predetto finanziamento e nella reiterata ed ingiustificata emissione di assegni postdatati a garanzia.

P.G. e L.M. sono imputati del reato p. e p. dagli artt. 81 cpv., 110, 321 c.p., per aver dato a B.G., pubblico ufficiale, le utilità sopra indicate affinché commettesse gli atti contrari ai suoi doveri d'ufficio.



L'udienza preliminare si è tenuta in data 4.3.2022, e il procedimento si trova ora nella fase dibattimentale, ultima udienza celebrata il 6.4.2023, prossima udienza 16.11.2023.

Allegati:

- 1) Progetto organizzativo ed allegati OdS e Direttive
- 2) Nota riassuntiva su procedimento n.2963/22 NR RG
- 3) Quadri statistici in formato excell

Si rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

Ossequi.

Rovigo, 29/9/23

Il Procuratore della Repubblica

Dott.ssa Manuela Fasolato

